

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Modifiche al Testo Unico 917/86: la nuova Irpef
Legge 207/2024, articolo 1, commi 2-11

a cura di Serena Giannuzzi



con la collaborazione di



Curva Irpef e detrazioni

QUALI NOVITÀ CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025?



- Stabilizzazione della riformulazione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF in vigore dal 2024
- Modifica e novità riguardanti i redditi di lavoro dipendente
- Differimento termine per la delibera delle aliquote e degli scaglioni relativi alle addizionali regionali e comunali
- Introduzione di una nuova (ulteriore) limitazione alle detrazioni IRPEF per spese e oneri

Curva Irpef e detrazioni

ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI



Stabilizzazione **a regime** di quanto previsto dal primo modulo di riforma IRPEF al fine di dare attuazione agli indirizzi stabiliti nella Legge Delega per la riforma fiscale, nella direzione di una progressiva **riduzione** delle aliquote IRPEF, sino alla (auspicata) introduzione di un'aliquota unica (c.d. *Flat Tax*).

Scaglioni IRPEF e aliquote applicabili dal 2025:
fino a 28.000 euro: 23%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%
oltre 50.000 euro: 43%



accorpamento dei primi due scaglioni di reddito e una **riduzione** di due punti dell'aliquota applicabile ai redditi compresi tra i 15.000 ed i 28.000 euro

Nessun risparmio fino a 15.000 euro.
Da 15.000 a 28.000 euro **risparmio crescente** fino a 260 euro (2% di 13.000 euro).
Oltre 28.000 euro **risparmio fisso** di 260 euro

Alleggerimento della pressione fiscale sui redditi medio-bassi

Curva Irpef e detrazioni

ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI

	<i>Aliquota</i>	<i>Redditi</i>		<i>Imposta progressiva</i>
		<i>Da</i>	<i>A</i>	
Fino al periodo di imposta 2023	23%	0	15.000 euro	3.450,00 euro
	25%	15.000 euro	28.000 euro	6.700,00 euro
	35%	28.000 euro	50.000 euro	14.400,00 euro
	43%	50.000 euro	-	-
Dal periodo di imposta 2024	23%	0	28.000 euro	6.440,00 euro
	35%	28.000 euro	50.000 euro	14.140,00
	43%	50.000 euro	-	-

Curva Irpef e detrazioni

MODIFICHE REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Riforma IRPEF interviene anche sulle **detrazioni** per redditi di **lavoro dipendente** con stabilizzazione a regime delle modifiche alla detrazione IRPEF di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR (*comma 2*)



La detrazione prevista con riferimento ai titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro sale **da 1.880 euro ad 1.955 euro**

È prevista l'introduzione di un'**indennità aggiuntiva** per chi ha un reddito complessivo **non superiore** a 20.000 euro (*comma 4*).



- Non concorre alla formazione del reddito;
- È determinata applicando al reddito di lavoro dipendente una % pari a: **7,1%** fino a 8.500 euro / **5,3%** oltre 8.500 e sotto 15.000 euro / **4,8%** oltre 15.000 e fino a 20.000 euro

È prevista l'introduzione di una **detrazione aggiuntiva** per chi ha un reddito complessivo **superiore** a 20.000 euro (*comma 6*).



- Detrazione dall'imposta lorda rapportata al periodo di lavoro;
- È pari a: **1.000 euro** con reddito complessivo fino a 32.000 euro / **$1.000 * ((40.000 - RC) / 8.000)$** se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Curva Irpef e detrazioni

TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ADDIZIONALI

La somma a titolo di **trattamento integrativo** è riconosciuta a favore dei seguenti contribuenti:



1. con reddito complessivo **non superiore a 15.000 euro**;
2. nel caso in cui l'**imposta lorda** determinata sui redditi di lavoro dipendente/assimilati **sia superiore** alla detrazione prevista sui redditi stessi, diminuita di 75 euro rapportati al periodo di lavoro dell'anno

Maggior termine per adeguare **addizionali** regionali e comunali alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF



1. Differimento al **15/04/2025** per comuni e regioni per modificare scaglioni e aliquote delle addizionali;
2. Possibilità di determinare, per gli anni di imposta **2025, 2026 e 2027**, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base dei previgenti scaglioni di reddito (quelli vigenti fino al 1° gennaio 2025).

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI



Nuovo art. 16-ter TUIR

Taglio delle **spese** sostenute dall'**1/1/2025** su cui calcolare le detrazioni

La limitazione si applica a tutti i contribuenti con **reddito complessivo** superiore a **75.000** euro

La fruizione delle detrazioni è parametrata al **reddito percepito** ed al **numero di figli** fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

Reddito complessivo compreso tra
75.000 euro e 100.000 euro

Plafond massimo di oneri detraibili pari a 14.000 euro

Reddito complessivo superiore a
100.000 euro

Plafond massimo di oneri detraibili pari a 8.000 euro



da **ragguagliare** applicando per un coefficiente differenziato in base al **numero di figli fiscalmente a carico** pari a:

- **0,50** se nel nucleo familiare **non sono presenti** figli fiscalmente a carico;
- **0,70** se nel nucleo familiare è presente **un solo figlio** fiscalmente a carico;
- **0,85** se nel nucleo familiare sono presenti **due figli** fiscalmente a carico;
- **1** se sono presenti **più di due figli** fiscalmente a carico o **un figlio** con **disabilità** accertata.

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI - ESEMPIO

Reddito complessivo del contribuente 90.000 euro

Spesa massima teorica per detrazioni	Situazione	Coeff.	Spesa effettiva per detrazioni
Plafond di spesa 14.000 euro	Senza figli	0,5	7.000 euro
Plafond di spesa 14.000 euro	1 figlio	0,7	9.800 euro
Plafond di spesa 14.000 euro	2 figli	0,85	11.900 euro
Plafond di spesa 14.000 euro	Più di 2 figli	1	14.000 euro

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI - ESCLUSIONI

NON SONO SOGGETTI A QUESTI LIMITI:

1	Le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF, ai sensi della lett. c) dell'art. 15 co. 1 del TUIR, nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di 129,11 euro
2	Le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative
3	Gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 , di cui all'art. 15 co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
4	Gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR)
5	Premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024
6	Rate delle spese detraibili ex art. 16-bis del Tuir sostenute fino al 31.12.2024

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI - ESEMPIO

- Reddito complessivo del contribuente 80.000 euro
- 15.000 euro di detrazioni teoriche di cui 1.500 euro di spese sanitarie (escluse dalle limitazioni)
- 2 Figli

Importo base: 14.000 euro (reddito > 75.000 e < 100.000)

Coefficiente: 0,85 (due figli)

Spese soggette a limitazione: 15.000 – 1.500 = 13.500 euro

Limite massimo detraibile per le spese soggette a limitazione: $14.000 \times 0,85 = 11.900$ euro

Detrazione effettiva spettante: 11.900 per spese soggette a limitazione + 1.500 euro per spese sanitarie.

Totale euro 13.400

Curva Irpef e detrazioni

RIORDINO DELLE DETRAZIONI – DUBBI APPLICATIVI

Come vanno individuate le spese sulle quali conteggiare il plafond?

- Il contribuente sceglie quale spesa inserire nel plafond
- Applicando la spesa con detrazione minore (pro fisco) o maggiore (pro contribuente)
- Imputazione proporzionale delle spese

**ELENCO DELLE DETRAZIONI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
NON RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COMMA 10 DELL'ARTICOLO 1
(IN QUANTO RICONOSCIUTE A CONTRIBUENTI CON REDDITO COMPLESSIVO INFERIORE A 75.000 EURO)**

TIPOLOGIA DI DETRAZIONE	NORMA DI RIFERIMENTO
<i>per iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra 5 e 18 anni a istituti per lo studio e la pratica della musica a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro</i>	Art.15 co.1 lett. e)- <i>quater</i> TUIR
<i>per i canoni, e i relativi oneri accessori e il costo di acquisto derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari sostenuti da under-35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro</i>	Art.15 co.1 lett. i)- <i>sexies.1 e sexies.2</i> TUIR
<i>per spese per addetti all'assistenza personale in casi di non autosufficienza se il reddito complessivo non supera 40.000 euro</i>	Art.15 co.1 lett. i)- <i>septies</i> TUIR
<i>per soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a euro 30.987,41)</i>	Art. 16 co. 01 TUIR
<i>per soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (reddito non superiore a lire 60 milioni).</i>	Art. 16 co. 1 TUIR
<i>per lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno limitrofo nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza (fino a lire 60 milioni)</i>	Art. 16 co. 1- <i>bis</i> TUIR
<i>per i giovani fra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'intera unità immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza (reddito non superiore a 15.493,71 euro)</i>	Art. 16 co. 1- <i>ter</i> TUIR

Curva Irpef e detrazioni

ARTICOLO 15 COMMA 3bis DEL TUIR – TUTTORA VIGENTE

3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta:

- per l'intero importo qualora il reddito complessivo **non ecceda 120.000 euro**;
- per la parte corrispondente al rapporto **tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro**, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Le detrazioni IRPEF già attualmente subiscono una **riduzione** a partire dai **redditi superiori a 120.000 euro**, fino ad **azzerarsi** al raggiungimento di un **reddito di 240.000 euro**.

Curva Irpef e detrazioni

Tale decurtazione, che resta in vigore, non riguarda tutti gli oneri e le spese dai quali discende una detrazione IRPEF, bensì esclusivamente i seguenti oneri:

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi				

Curva Irpef e detrazioni

DETRAZIONE FIGLI A CARICO

INTRODOTTO UN LIMITE MASSIMO DI ETÀ

Abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico (950 euro) con età pari o superiore a 30 anni di età **non disabili**

Il limite per poter essere considerato fiscalmente a carico varia in base all'età:

- Euro 2.840,51 se il figlio **ha un'età superiore a 24 anni**,
- Euro 4.000,00 se il figlio **ha un'età pari o inferiore a 24 anni**.

Nelle istruzioni al modello 730/2024 l'Agenzia delle Entrate specifica che il requisito dell'età è **rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno**.

Vale anche per la norma introdotta dalla L. 207/2024? Se sì allora posso beneficiare della **detrazione anche nell'anno in cui il figlio compie 30 anni**.

Curva Irpef e detrazioni

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA

STOP AGLI ALTRI FAMILIARI

Abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c. **ma che non sono ascendenti** (cioè genitori o nonni). Diventa inoltre **indispensabile** che l'ascendente **conviva** con il contribuente; in precedenza, infatti, in **alternativa alla convivenza** era possibile **attestare** che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

EXTRA COMUNITARI

Abolite le detrazioni **per i cittadini extracomunitari con familiari all'estero**

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Novità per i lavoratori frontalieri
Legge 207/2024, articolo 1, commi 97-101



con la collaborazione di



Novità per i lavoratori frontalieri

Smart working e frontalieri (comma 97): i lavoratori frontalieri potranno svolgere fino al 25% delle loro attività in modalità smart working presso il proprio domicilio, senza perdere lo status di frontaliere. Tale disposizione è valida fino alla ratifica definitiva del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera, prevista a partire dal 1° gennaio 2024.

Questa possibilità risponde alle necessità dei frontalieri, spesso costretti a muoversi quotidianamente tra i due Stati, e si configura come una misura ponte per gestire i tempi di adattamento alle nuove disposizioni bilaterali.

Regime fiscale per i redditi da telelavoro

Definizione territoriale dell'imposizione fiscale. L'attività di telelavoro svolta presso il domicilio nel Paese di residenza sarà considerata effettuata nello Stato in cui si trova il datore di lavoro. Questo garantisce una continuità fiscale e previene possibili conflitti normativi tra Italia e Svizzera.

Novità per i lavoratori frontalieri

Nuovi limiti percentuali per i contributi statali

Vengono introdotte modifiche ai criteri di calcolo per i contributi statali destinati ai Comuni frontalieri, regolando la proporzione tra residenti frontalieri e popolazione totale. I limiti sono fissati al 4% per i Comuni con più di 15.000 abitanti e al 3% per quelli con meno di 15.000 abitanti. Parte di questi contributi sarà destinata ad affrontare le ricadute economiche di eventuali crisi aziendali.

Fondo per le zone di confine

A supporto delle aree di confine, il Fondo istituito dal Ministero dell'Economia avrà una dotazione progressiva che passerà da 1,66 milioni di euro nel 2025 a 221,46 milioni a partire dal 2045. Un decreto attuativo definirà criteri e priorità per l'assegnazione di queste risorse.

Novità per i lavoratori frontalieri

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori frontalieri

Viene chiarito che anche i redditi da lavoro dipendente prestato in via continuativa all'estero rientrano nel regime delle retribuzioni convenzionali. Questa norma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2024, offrendo vantaggi fiscali a chi soggiorna oltre 183 giorni all'anno nello Stato estero, mantenendo però un legame settimanale con l'Italia.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Analisi delle misure a sostegno della Famiglia, Abitazione e Tax Credit Cinema.

a cura di Alfredo Iannitelli



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 102-104

Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

È stata rinnovata anche per il 2025 la «**Carta dedicata a te**», la social card dal valore economico di **500,00 Euro** riconosciuta alle famiglie numerose che hanno un basso reddito e non beneficiano di altri sostegni economici, da usare per l'acquisto di beni di prima necessità.

Per tale misura la Legge di Bilancio ha stanziato **500 milioni di euro**, meno dello scorso anno.

Questa carta sociale è stata introdotta in via sperimentale con la Legge di Bilancio 2023, poi è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla Legge di Bilancio 2025.

Per il contributo erogato nel 2024 la scadenza è fissata al 28 febbraio 2025.

N.B. Chi la possiede quindi, dovrà affrettarsi a spendere i soldi rimasti a disposizione entro quella data.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

A chi spetta la carta *Dedicata a te*

La Manovra non ha modificato i requisiti di accesso alla **Carta Dedicata** a te per il 2025

Per beneficiare della Carta è necessario che:

- Tutti i componenti del nucleo familiare siano iscritti nell'**Anagrafe Comunale della Popolazione Residente**;
- Il nucleo familiare possieda una certificazione **ISEE** in corso di validità, con un indicatore **non superiore ai 15.000 euro annui**.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Non tutte le famiglie che possiedono questi requisiti sono automaticamente beneficiarie della manovra, poiché i fondi disponibili per ogni Comune sono limitati.

Per stilare la lista dei beneficiari della manovra, l'**INPS** anche nel 2025 prevede un **ordine di priorità** secondo i seguenti criteri:

- **Primo gruppo:** Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 Dicembre 2011. La priorità è data ai nuclei con l'ISEE più basso;
- **Secondo gruppo:** Nuclei familiari con almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 Dicembre 2007. La priorità è data ai nuclei con l'ISEE più basso;
- **Terzo gruppo:** Nuclei familiari con almeno tre componenti. La priorità è data ai nuclei con l'ISEE più basso.

Dopo questi gruppi prioritari, verranno considerate tutte le altre famiglie in possesso dei requisiti.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Cause di incompatibilità

Non possono beneficiare della Carta quando almeno un componente di questi sia percettore di:

- Assegno di inclusione;
- NASPI;
- DIS-COLL;
- Indennità di mobilità;
- Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;
- CIG – Cassa integrazione guadagni;
- Qualsiasi diversa forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà erogata dallo Stato.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Per ogni Comune è disponibile un determinato numero di carte, calcolato in base a specifici criteri:

- una quota pari al 50% del numero totale di carte è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune;
- una quota del 50% distribuita in base alla distanza tra il **valore del reddito pro capite medio di ciascun Comune e il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.**

La ripartizione delle carte per ciascun Comune sarà indicata nel Decreto attuativo della misura per il 2025.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Cosa fare per ottenere la Carta Dedicata a Te

Per ottenere la **Carta Dedicata a Te** non è necessario presentare domanda online o in altre forme.

I **beneficiari** vengono individuati dall'INPS secondo i requisiti e l'ordine di priorità.

Dopo l'identificazione da parte di INPS, in collaborazione con i Comuni italiani, gli Enti inviano la comunicazione agli aventi diritto.

Gli Enti possono decidere se pubblicare o meno queste liste, ma devono comunque avvisare gli aventi diritto.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Sia la **lista dei beneficiari**, che viene stilata dall'INPS sulla base dei requisiti previsti che la **ricarica della card** è prevista **entro l'estate 2025**.

La data precisa sarà stabilita dal Decreto attuativo in arrivo entro Giugno.

I Comuni utilizzano un applicativo web fornito dall'INPS per selezionare i beneficiari tra i nuclei familiari che soddisfano i requisiti.

È fondamentale avere compilato la **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** per la richiesta dell'**ISEE 2025**.

Coloro che ne hanno diritto e risulteranno assegnatari della social card Postepay prepagata, potranno ritirarla presso qualsiasi **ufficio postale**.

Articolo 1, commi 102-104 Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»

Utilizzo della carta Dedicata a te

I **500 euro** non possono essere utilizzati a proprio piacimento, ma per un preciso elenco di beni e servizi.

La **Carta dedicata a te** può essere usata per l'acquisto di **beni di prima necessità** come generi alimentari, ma anche carburante e abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico.

Chi riceve la carta **NON** potrà usarla per **prelevare contanti**, né **ricaricarla**.

Controllo di saldo e transazioni

Per controllare il **saldo** e la lista **movimenti** della **Carta Dedicata a te** si devono utilizzare gli ATM Postamat, disponibili presso le sedi degli uffici postali, seguendo l'apposita procedura.

Gli sportelli ATM Postamat sono attivi sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 105-106
Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 105-106

Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola

Istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola.

Tale fondo, da ripartire tra i comuni, è destinato alle famiglie che, a causa di **condizioni oggettive** di impoverimento, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere al pagamento delle rette per la ristorazione scolastica nelle **scuole primarie**.

La disciplina del Fondo è rinviata a un successivo decreto ministeriale.

Articolo 1, commi 105-106

Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola

Dotazione

2025	2026	2027
500.000 €	500.000 €	1.000.000 €

Da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale decreto stabilirà i criteri di riparto, le modalità di rendicontazione e il monitoraggio delle risorse.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 107-111
Bonus elettrodomestici



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 107-111

Bonus elettrodomestici

È concesso agli **utenti finali**, per l'anno **2025**, un contributo per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica **non inferiore alla nuova classe energetica B**, prodotti nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Per finanziare il contributo viene istituito un fondo pari a **50 milioni di euro** per il 2025 presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Articolo 1, commi 107-111

Bonus elettrodomestici

Il contributo:

- Copre fino al 30% del costo di **un singolo elettrodomestico**;
- Limite di **100 euro** per acquisto;
- Limite è elevato a **200 euro** per le famiglie con un **ISEE inferiore a 25.000 euro**.

N.B. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per **un solo elettrodomestico**.

Articolo 1, commi 107-111

Bonus elettrodomestici

Il **comma 107** definisce il **fine** di questa manovra:

- Sostenere la competitività del sistema produttivo industriale;
- Sostenere i livelli occupazionali;
- Favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico;
- Favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo.

Articolo 1, commi 107-111

Bonus elettrodomestici

Utilizzo del contributo

Per l'**utilizzo del contributo** sarà necessario attendere un decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio, a cura del **Ministro delle Imprese e del Made in Italy**, di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle Finanze**.

Tale provvedimento attuativo dovrà prevedere:

- I criteri per l'accesso ai contributi;
- Le modalità di erogazione;
- I tempi di attuazione.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 112-116

Mutui per la prima casa e agevolazioni collegate vendita/acquisto



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 112-116

(Mutui per la prima casa e agevolazioni collegate vendita/acquisto)

Proroga del Fondo di garanzia mutui per la prima casa

Prorogata fino al 31/12/2027 la misura che agevola l'accesso al **mutuo prima casa**, usufruendo della garanzia dello Stato.

Il **fondo di garanzia mutui per la prima casa** istituito presso il **MEF**, che copre fino all'80% del capitale, ha la finalità di supportare **l'acquisto e/o la ristrutturazione**, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari.


Categorie interessate:

- Giovani coppie;
- Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- Famiglie numerose;
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari,
- Giovani under 36.

Articolo 1, commi 112-116

(Mutui per la prima casa e agevolazioni collegate vendita/acquisto)

Incrementi dotazione Fondo di garanzia per la prima casa, comma 114



Articolo 1, commi 112-116

Mutui per la prima casa e agevolazioni collegate vendita/acquisto

Novità Imposta di Registro, comma 116

Al fine di incentivare il mercato immobiliare e agevolare il cambio della prima casa di abitazione si estende da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'**imposta di registro**.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 117-119
Fondo morosità incolpevole



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 117-119 *Fondo morosità incolpevole*

Dal 2025, dopo tre anni di stop, torna il “bonus affitto” a favore degli inquilini in difficoltà con il pagamento dell’affitto.

Viene rifinanziato il **fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli**.

Tale Fondo è stato istituito nel 2013 per sostenere le famiglie destinatarie di sfratto per morosità a fronte della **sopravvenuta impossibilità di pagare i canoni di locazione**.

Articolo 1, commi 117-119 *Fondo morosità incolpevole*

Rifinanziamento del *Fondo morosità incolpevole*, comma 117



Articolo 1, commi 117-119 *Fondo morosità incolpevole*

Destinatari del contributo

Il contributo è destinato a **una platea ristretta di inquilini** che, per ragioni estranee alla propria volontà, **si trovano nell'impossibilità di canoni di locazione pattuiti**.

Riguarda, in particolare, quei soggetti rispetto ai quali, al momento della presentazione dell'istanza, permanga **uno stato di bisogno connesso alla perdita o alla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, tali da non permettere o da rendere particolarmente difficoltoso il pagamento del canone di locazione**.

Per poter accedere al contributo, il possibile destinatario deve aver ricevuto un **provvedimento di sfratto per morosità**.

Articolo 1, commi 117-119

Fondo morosità incolpevole

Concetto di morosità incolpevole

Come disciplina Art. 1 D.M. 30/03/2016 per **morosità incolpevole** si intende *“la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”*.

A titolo esemplificativo, tra le **cause** della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale:

- Perdita del lavoro per licenziamento;
- Accordi aziendali o sindacali che determinano una riduzione consistente dell'orario di lavoro;
- Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, in seguito a cause di forza maggiore o alla perdita di avviamento in misura consistente;
- Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia provocato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di utilizzare una parte notevole del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.

Articolo 1, commi 117-119 ***Fondo morosità incolpevole***

I criteri, modalità di erogazione e le modalità di utilizzazione del fondo verranno disciplinati da un specifico Decreto.

Tale decreto deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025.

Lo stesso decreto dovrà stabilire il numero massimo di annualità consecutive per le quali l'inquilino moroso incolpevole può accedere al fondo, anche prevedendo, in alternativa, la possibilità di corresponsione del contributo direttamente al proprietario

Solo dopo questo decreto, si potranno effettivamente utilizzare le nuove risorse stanziare a favore degli inquilini morosi.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, comma 120

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede



con la collaborazione di



Articolo 1, comma 120

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

Viene incrementato il Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede

Requisiti accesso alla misura

- Studenti **Universitari** fuori sede;
- Iscritti alle **università statali**;
- Appartenenti a un nucleo familiare con **ISEE non superiore a 20.000** euro.

Articolo 1, comma 120

Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede

Incrementi dotazione Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 206-208
Bonus per le nuove nascite



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 206-208

Bonus per le nuove nascite

Il **comma 206** prevede che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo **una tantum** pari a **1.000 €**, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e non concorre alla formazione del reddito IRPEF.

Il beneficio è riconosciuto dall'**INPS** su domanda.

Il **fine** di tale disposizione:

- Incentivare la natalità;
- Contribuire alle spese per il suo sostegno.

Articolo 1, commi 206-208

Bonus per le nuove nascite

Il beneficio è corrisposto per i figli di:

- **cittadini italiani** o di uno **Stato membro dell'Unione europea**, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
- **cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, **residenti in Italia** e a **condizione** che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un **valore di ISEE non superiore a 40.000** euro annui.

Articolo 1, commi 206-208 *Bonus per le nuove nascite*

Costo stimato del Bonus:

- 2025 → 330 Milioni di Euro
- 2026 → 360 Milioni di Euro

I **dettagli operativi per l'erogazione** saranno definiti con un decreto ministeriale.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 209-211

Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 209-211 *Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti d gravi patologie croniche*

Il nuovo contributo per le rette di asili nido **pubblici** e **privati** è stato rivisto per garantire maggiore accessibilità.

Novità sulle Misure per il supporto al pagamento di rette di asili nido:

- Si estende la platea dei beneficiari;
- Eliminata la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni;
- Incrementa l'autorizzazione di spesa prevista:
 - 2025 → 97 milioni di euro;
 - 2026 → 131 milioni di euro;
 - 2027 → 194 milioni di euro;
 - 2028 → 197 milioni di euro;
 - 2029 → 200 milioni di euro.

Articolo 1, commi 209-211 *Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche*

Esclusione del computo dell'assegno unico e universale per il bonus asili nido.

Il comma 209 prevede che le erogazioni relative all'assegno unico e universale NON rilevino nella determinazione dell'ISEE utile ai fini dell'attribuzione del **Bonus Nido e delle altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.**

È Incrementata di **5 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2025 l'autorizzazione di spesa prevista.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 213-216

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 213-216

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Comma 213. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale le attività educative e ricreative, anche non formali, che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi decisionali che li riguardano, in coerenza con le linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi nonché di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli dalla nascita fino al compimento della maggiore età e per **incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore e degli enti religiosi che svolgono attività di oratorio o attività simili, attraverso le forme di co-programmazione e di co-progettazione**, nonché per promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minori, è istituito il **Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali**,

Articolo 1, commi 213-216

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Dotazione finanziaria:



Destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da realizzare anche in collaborazione con enti pubblici e privati ovvero con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, anche promuovendo le comunità educanti.

Articolo 1, commi 213-216

Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali

Comma 214. Le iniziative di cui al comma 213 possono essere svolte, anche attraverso accordi con i comuni limitrofi, presso le scuole, i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, gli enti religiosi ovvero con altre modalità definite nella co-progettazione al fine di **promuovere e potenziare i percorsi di sviluppo, di crescita e di promozione del benessere psico-fisico dei minori**, anche attraverso l'attività sportiva, artistica e musicale, con particolare attenzione all'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Per le **modalità di attuazione** si attende apposito decreto da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge di Bilancio.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, commi 401-403
Piano Casa Italia



con la collaborazione di



Articolo 1, commi 401-403 (Piano Casa Italia)

Il **Piano Casa Italia** ha una **finalità di programmazione** che mira a **ridefinire l'offerta abitativa su scala nazionale** attraverso un approccio integrato e innovativo.

Il Piano nasce con l'**obiettivo** principale di rispondere alle **esigenze abitative emergenti**, concentrandosi soprattutto sulle fasce più vulnerabili della popolazione, come giovani coppie, anziani e famiglie a basso reddito.

Il Piano Casa Italia punta ad **affrontare il disagio abitativo in maniera strutturale**, promuovendo un'**edilizia sociale, accessibile e sostenibile**.

Gli interventi mireranno alla **valorizzazione degli spazi urbani degradati**.

Il Piano prevede anche un maggiore coinvolgimento degli enti locali, che giocheranno un ruolo cruciale nella pianificazione e nell'attuazione delle misure a livello territoriale.

Articolo 1, commi 401-403 (Piano Casa Italia)

Si tratta di un'iniziativa che **coinvolge gli enti territoriali**, con l'**obiettivo** di:

- Creare e promuovere sinergie e strategie a medio e lungo termine tra i diversi livelli istituzionali e i soggetti coinvolti per riorganizzare il sistema abitativo nazionale;
- Valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare esistente;
- Ridurre il consumo di suolo;
- Soddisfare i bisogni abitativi;
- Sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni;
- Riduzione del Rischio Sismico;
- Individuare **modelli innovativi di governance e di finanziamento** dei progetti.

Articolo 1, commi 401-403

Piano Casa Italia

Le risorse stanziare, comma 402

Per il finanziamento delle iniziative del **Piano Casa Italia** è autorizzata la spesa totale di **560 milioni di euro**, di cui:

- **150 milioni di euro per l'anno 2028;**
- **180 milioni di euro per l'anno 2029;**
- **230 milioni di euro per l'anno 2030.**

Il **riparto delle risorse** avverrà con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, sulla base degli indirizzi programmatici nel **Piano Casa Italia**.

Lo stesso decreto deve provvedere a stabilire le **procedure di monitoraggio** e di **revoca** delle risorse.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Articolo 1, comma 869
Tax credit cinema



con la collaborazione di



Articolo 1, comma 869 *Tax credit cinema*

Cos'è

Il tax credit – ovvero credito di imposta- è un meccanismo di compensazione dei debiti fiscali e previdenziali delle imprese, calcolato sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l'apertura o ristrutturazione di sale.

Misura ormai diffusa in Italia e all'estero, che incentiva la produzione di nuove opere.

Articolo 1, comma 869 *Tax credit cinema*

La **Legge di Bilancio 2025** interviene in maniera importante sul **Tax Credit per le imprese cinematografiche**, introducendo diverse **novità**.

Le novità interessano direttamente la struttura del **credito di imposta**, ma anche la possibilità, da parte dello **Stato**, di acquisire la **titolarità di una parte dei diritti** dell'opera finanziata, la **modifica delle risorse disponibili per il Fondo per il cinema e l'audiovisivo** e il **rafforzamento della relazione annuale redatta dal Ministero della Cultura**.

Articolo 1, comma 869 *Tax credit cinema*

Modifiche previste dalla Legge di Bilancio:

- Qualora un'opera cinematografica dovesse essere realizzata tramite il finanziamento conferito dal **tax credit**, lo Stato avrà la possibilità di acquisire:

“la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi”

- L'aliquota prevista per le opere cinematografiche e audiovisive può ammontare **al massimo** al 40 % dei costi di produzione mentre prima era previsto un credito ordinario al 40 % dei costi.

Articolo 1, comma 869 *Tax credit cinema*

Modifica della Relazione Annuale

Tra le modifiche apportate vi è anche il **rafforzamento** della **relazione annuale** che il Ministero della Cultura è tenuto a presentare riguardo lo stato di attuazione degli interventi in ambito cinema e audiovisivo.

“rafforzare la capacità di monitoraggio, di impatto, controllo e valutazione della spesa, secondo quanto previsto dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029”

Questo rafforzamento permetterà al Governo di analizzare meglio l'efficacia degli incentivi, valutandone l'impatto economico, industriale e occupazionale.

Articolo 1, comma 869

Tax credit cinema

Ulteriore novità consiste nell'**incremento** dal **15 % al 30 %** del limite massimo delle risorse del **Fondo per il cinema e l'audiovisivo**.

Tali risorse devono essere destinate ai **contributi selettivi** (quelli destinati ad attività come: scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione, ecc.) e ai **contributi alla promozione** (destinati, ad esempio, a festival, rassegne, attività di restauro, ecc.).

In caso di **mancato utilizzo** delle risorse messe a disposizione per gli interventi sul cinema, queste possano essere destinate al **rifinanziamento** del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il **Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo**, diventa permanente, e non più straordinario, con un finanziamento di 3 milioni di euro annui a partire dal 2025.

Articolo 1, comma 869

Tax credit cinema

Saranno fondamentali i decreti attuativi emanati dal Ministero della Cultura potranno stabilire per ciascuna delle tipologie di credito di imposta:

- Eventuali **limiti di importo** per opera, per impresa o gruppi di imprese;
- Le **aliquote** da riconoscere alle varie tipologie di opere, di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica;
- Le eventuali **differenziazioni dell'aliquota** in relazione a determinati costi.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Cut & Paste per assenze, retribuzione netta e costo del lavoro

a cura di Massimiliano Dell'Unto



con la collaborazione di



Quali interventi per la gestione delle risorse umane...

- 1 CONGEDI PARENTALI
- 2 DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
- 3 TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER IL SETTORE TURISMO
- 4 DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
- 5 FRINGE BENEFIT
- 6 SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Congedi parentali, atto III



con la collaborazione di



Congedi parentali

**ART.34 C.1 PRIMO PERIODO
D.LGS. 151/2001**

**Ciascun genitore lavoratore
In alternativa
Per massimo 3 mesi
Fino al 6° anno del figlio
Indennità economica pari al 80%**

Termine congedo maternità/paternità



Dopo il 31/12/2023 – 2 mesi 80%

Dopo il 31/12/2024 – 3 mesi 80%

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Decontribuzione lavoratrici madri, atto II



con la collaborazione di



Decontribuzione lavoratrici madri con retribuzione fino a 40.000 euro

2025 / 2026

- ESONERO PARZIALE
- MADRI DI ALMENO 2 FIGLI
- FINO AL COMPIMENTO DEL 10° ANNO DEL FIGLIO PIU' PICCOLO

2025 / 2026

- LEGGE DI BILANCIO 2024 – ESONERO TOTALE
- LAVORATRICI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
- MADRI DI ALMENO 3 FIGLI
- FINO AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DEL FIGLIO PIU' PICCOLO
- MAX 3000 EURO ANNUI

2027

- ESONERO PARZIALE
- MADRI DI ALMENO 3 FIGLI
- FINO AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DEL FIGLIO PIU' PICCOLO

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio


Trattamento integrativo per il turismo



con la collaborazione di



Lavoratori della somministrazione e del turismo



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Premio di produttività detassato, atto III e oltre...



con la collaborazione di



Non un qualsiasi premio...

LA DETASSAZIONE



IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5%
(INVECE DEL 10%)
PER PREMI EROGATI NEL 2025, 2026 E 2027
(ESENZIONE TOTALE SE CONVERTITI IN
WELFARE AZIENDALE)



PREMI EX ART.1 C.182 L. 208/2015



ACCORDO AZIENDALE/TERRITORIALE
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE AL MIN.
LAVORO

REQUISITI PER TEMPI DI SOTTOSCRIZIONE E
CONTENUTI

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Fringe benefit, non solo buoni spesa



con la collaborazione di



Al di fuori del welfare aziendale...

- Erogazione o rimborso di canoni di locazione e spese di manutenzione
- Per immobili locati a lavoratori assunti nel 2025 con contratto a tempo indeterminato
- Che nel 2024 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente inferiore a 35.000 euro
- Che hanno trasferito la propria residenza di oltre 100 km
- Esenzione, solo fiscale, nei 2 anni successivi all'assunzione per max 5000 euro annui



- Per 2025, 2026 e 2027 deroga a art.51 c.3 prima parte del terzo periodo, TUIR
- Beni ceduti, servizi prestati, somme erogate/rimborsate, canoni di locazione o interessi di mutuo
- Esenzione fino a 1000 euro; fino a 2000 euro in presenza di figli a carico

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Super deduzione del costo del lavoro



con la collaborazione di



Super deduzione dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo

PER 2025, 2026 E 2027



PROROGA
ART.4 D.LGS. 216/2023
(D.M. 25/6/2024)
Il costo dei neo assunti
con contratto a tempo
indeterminato
è incrementato
di un valore pari al 20% del
minore fra:



INCREMENTO OCCUPAZIONALE
n° dipendenti a tempo indeterminato a fine anno
superiore alla media dell'anno precedente

- Costo dei neo assunti a tempo indeterminato
- Incremento del costo complessivo del personale rispetto a anno precedente

INCREMENTO OCCUPAZIONALE COMPLESSIVO
n° dipendenti a fine anno
superiore alla media dell'anno precedente

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Novità della Legge di Bilancio 2025
L. 30 dicembre 2024, n. 207


a cura di Matteo Cangini – Componente C.d.A. Fondazione Cento Studi UNGDCEC



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Riduzione dei sussidi ambientali – auto



con la collaborazione di



Riduzione dei sussidi ambientali – auto

Articolo 1, commi 48 – 49

*Articolo 51, comma 4 del TUIR
sostituendo la lettera a)*

Riduzione dei sussidi ambientali – auto

OBIETTIVI



Focus sulla Sostenibilità Ambientale

Riduzione dei Sussidi Ambientali Dannosi (SAD)

Allineamento dell'Italia agli standard europei

Rimodulazione del sistema di tassazione del Fringe Benefit

Riduzione dei sussidi ambientali – auto

Decorrenza



Applicazione nuove percentuali dal 1° Gennaio 2025

Valida per tutti i nuovi contratti

Include rinnovi e sostituzioni

Riduzione dei sussidi ambientali – auto

Per le auto già assegnate nel 2024?



Mantenimento del vecchio regime fiscale

Validità fino alla scadenza naturale del contratto

Non necessita di modifiche contrattuali

Riduzione dei sussidi ambientali – auto

Emissioni Co2 (2024)	% Benefit 2024	Tipo alimentazione (2025)	% Benefit 2025
< 60 g/km	25%	Elettrica pura (BEV)	10%
60-160 g/km	30%	Ibrida Plug-in (PHEV) ¹	20%
161-190 g/km	50%	Altre alimentazioni ²	50%
> 190 g/km	60%	-	-

¹ Autovetture con doppia alimentazione e presa di ricarica

² Autovetture con doppia alimentazioni SENZA presa di ricarica, Metano, GPL, Idrogeno, Benzina, Diesel

Riduzione dei sussidi ambientali – auto

	Porsche Taycan Turbo	Fiat 500
Costo km*	0,9142	0,3677
Percorrenza convenzionale	15.000	15.000
Valore Fringe Benefit	€ 13.713,00	€ 5.515,00
Percentuale imponibilità	10%	50%
Fringe Benefit imponibile	€ 1.371,30	€ 2.757,50

Assegnando una Porsche elettrica da oltre 400 cv il valore del fringe benefit risulta molto più basso rispetto ad una 500

*tabella ACI 2024, supposto uguale per il 2025 ai fini dell'esemplificazione


Riduzione dei sussidi ambientali – auto

E per le auto a cavallo dell'anno 2024/2025?



Fa fede la data di stipula del contratto, che deve avvenire entro il 31 Dicembre 2024, e non la data di consegna dell'autovettura, anche se avvenuta dopo il 1 Gennaio 2025.
Condizione necessaria è che nel contratto siano indicati il modello ed il tipo di auto concessi dal datore di lavoro al dipendente, così da identificare il mezzo, ancorché non consegnato/immatricolato dal soggetto noleggiatore o concessionario

Riduzione dei sussidi ambientali – auto



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Tracciabilità delle spese



con la collaborazione di



Tracciabilità delle spese

Articolo 1, commi 74 - 80

Modifiche al TUIR:

- *Art. 51 - Reddito di lavoro dipendente*
- *Art. 54 - Reddito di lavoro autonomo*
- *Art. 95 - Spese per prestazioni di lavoro*
- *Art. 108 - Spese di rappresentanza*

Tracciabilità delle spese



Introduzione dell'obbligo di pagamento con strumenti elettronici tracciabili per la deducibilità di determinate spese, sia in ambito Aziendale, che Professionale, nonché per i rimborsi ai Dipendenti

Versamenti bancari o postali, o altri sistemi contemplati dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (ossia Carte di debito/credito/prepagate, assegni bancari o postali)


Tracciabilità delle spese

DECORRENZA



Periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2024

Tracciabilità delle spese



Tracciabilità delle spese

Ambito PROFESSIONISTI / AUTONOMI



Spese per le quali rimangono fermi i limiti di deducibilità dal reddito, ma che per essere deducibili devono essere esclusivamente pagate tramite mezzo tracciato



Vitto ed alloggio


Spese per viaggi e trasporti

Trasferte ai dipendenti

Compensi ad altri lavoratori autonomi

Spese addebitate analiticamente al committente

Tracciabilità delle spese



Tracciabilità delle spese

Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza delle Imprese



Integrazione dell'art. 108, comma 2, del TUIR, stabilendo che le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (ai fini del reddito d'impresa e dell'Irap) esclusivamente se effettuate mediante pagamenti tracciati.

Le spese devono comunque rientrare nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 108, comma 2, del TUIR

Tracciabilità delle spese

Spese di Pubblicità e Sponsorizzate



Tenuto conto che la legge di Bilancio 2025 richiama soltanto la tracciabilità per le spese di Rappresentanza, vista la loro diversa natura, la modifica non dovrebbe interessare né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contante

Tracciabilità delle spese

Ma secondo voi, chi dovrà monitorare tale tracciabilità ???

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Pos e registratori telematici interconnessi



con la collaborazione di



Pos e registratori telematici interconnessi

Articolo 1, commi 81 - 86

c. 3, art. 2 del D.Lgs. 5 Agosto 2015, n. 127

Normativa volta a migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti elettronici, in continuità con il credito di imposta sui pagamenti tracciabili e la Lotteria degli Scontrini


Pos e registratori telematici interconnessi

DECORRENZA



Entrata in vigore al 1° Gennaio 2026

Pos e registratori telematici interconnessi



Pos e registratori telematici interconnessi

SOGGETTI INTERESSATI



Tutti gli esercenti che utilizzano POS

Attività commerciali con registratori telematici

Artigiani e professionisti con RT

Strutture ricettive e della ristorazione

Pos e registratori telematici interconnessi

REQUISITI TECNICI



Collegamento obbligatorio tra POS e RT


Memorizzazione elettronica puntuale

Trasmissione aggregata dei dati

Garanzia di inalterabilità e sicurezza

Ambito di applicazione → esteso a tutti gli strumenti di pagamento elettronico disponibili

Pos e registratori telematici interconnessi



Pos e registratori telematici interconnessi

Sanzione mancata comunicazione

Sanzione amministrativa per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri (se la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione del tributo)

Da € 100 per ciascuna trasmissione fino ad un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre

Sanzione omessa installazione

Sanzione amministrativa per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (anche nel caso di mancato collegamento degli strumenti hardware e software tra di loro)

Da € 1.000 ad € 4.000 per ciascun trimestre

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività



con la collaborazione di



Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

Articolo 1, commi 21 - 29

*c. 36, art. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145
art.5, D.Lgs. 21 Novembre 1997, n. 461*

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

Imposta sui Servizi Digitali (Digital Service Tax)




Tassa applicata a tutte quelle società che coprono servizi di:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.


Definizione tratta da:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali/infogen-dichiarazione-imposta-sui-servizi-digitali-imprese>

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività



Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività



Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

1

Rafforzamento controllo fiscale

attraverso l'obbligo di dichiarazione e la tracciabilità delle operazioni, il governo mira a combattere l'evasione fiscale nel settore delle cripto attività

2

Promuovere la Compliance fiscale

l'imposta unica e le misure di regolarizzazione offrono ai contribuenti un quadro chiaro e conveniente per adempiere agli obblighi fiscali

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze crypto - attività

Principali novità in tema di operazioni in crypto - attività



1. Eliminazione soglia di esenzione di € 2.000 vigente ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da operazioni in crypto – attività;
2. Modifica delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi;
3. Rivalutazione crypto possedute al 1° Gennaio 2025

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

Modifiche principali

- Eliminata la soglia di € 2.000
- In vigore dal 2025

Gestione Minusvalenze

- **Compensazione con plusvalenze dello stesso periodo**
- **Riporto perdite eccedenti:** Nei 4 anni successivi con obbligo di indicazione in dich.


Calcolo Plusvalenze

- **Formula base:**
Corrispettivo percepito – Costo di acquisto
- **In caso di permuta:**
Val. nom. cripto permutate – Costo di acquisto


Casi particolari di acquisto

- **Successione:**
 - Valore definito ai fini successori
 - In alternativa: valore dichiarato
- **Donazione:** Si assume il costo del donante

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività



Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività



Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

Esempio di Plusvalenza

Scenario:

- A Gennaio 2022, acquisto Bitcoin per € 10.000,00
- Al 1° Gennaio 2025, il valore dei Bitcoin è pari ad € 40.000,00
- Nel 2026, venderò i Bitcoin realizzando € 50.000,00

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

SENZA RIVALUTAZIONE

Prezzo vendita: 50.000€
Costo acquisto: -10.000€
Plusvalenza: 40.000€

Imposta (33%): 13.200€

Netto: 26.800€

CON RIVALUTAZIONE

1. Rivalutazione:

Valore 1/1/2025: 40.000€

Imposta (18%): 7.200€

2. Vendita:

Prezzo vendita: 50.000€

Valore rivalutato: -40.000€

Plusvalenza: 10.000€

Imposta (33%): 3.300€

Totale imposte: 10.500€

Netto finale: 29.500€

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

CRITICITÀ



La rivalutazione non consente il realizzarsi di minusvalenze utilizzabili

Obbligo di rivalutazione dell'intero portafoglio cripto

Interessi al 3% annui per la dilazione del pagamento

Imposta sui servizi digitali e plusvalenze cripto - attività

CONVENIENZA



Risparmio potenziale

Previsione di vendita a prezzi superiori all'acquisto

Volontà di cristallizzare il gain al 18%

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni
Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione
agevolata in società semplice
Iva prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro

a cura di Danilo Di Giacomo



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni



con la collaborazione di



Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Art. 1 comma 30 L. 207/2024)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI A "REGIME"



MODIFICA ART. 5 L. 28/12/2001 n. 448



RIDETERMINAZIONE COSTO ACQUISTO PER I TITOLI,
LE QUOTE O I DIRITTI NEGOZIATI O NON NEGOZIATI
IN MERCATI REGOLAMENTATI O IN SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE



MODIFICA ART. 7 L. 28/12/2001 n. 448



RIDETERMINAZIONE COSTO ACQUISTO PER TERRENI
EDIFICABILI E AGRICOLI POSSEDUTI A TITOLO DI
PROPRIETÀ, USUFRUTTO, SUPERFICIE ED ENFITEUSI

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Art. 1 comma 30 L. 207/2024)

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI A "REGIME"



TERRENI E PARTECIPAZIONI DETENUTI ALL'1.1 DI CIASCUN ANNO NON IN REGIME D'IMPRESA DA PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICI - ENTI NON COMMERCIALI - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

VERSAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 18% (CON POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE FINO A 3 RATE) ENTRO IL 30/11 DI CIASCUN ANNO

REDAZIONE ED ASSEVERAZIONE ENTRO IL 30/11 DI UNA PERIZIA DA PARTE DI PROFESSIONISTA ABILITATO

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (Art. 1 comma 30 L. 207/2024)

CALCOLO DI CONVENIENZA

Esempio 1			Esempio 2		
VALORE DI ACQUISTO	100.000,00		VALORE DI ACQUISTO	100.000,00	
CORRISPETTIVO PERCEPITO	320.000,00	320% DEL VALORE DI ACQUISTO	CORRISPETTIVO PERCEPITO	330.000,00	330% DEL VALORE DI ACQUISTO
PLUSVALENZA	220.000,00		PLUSVALENZA	230.000,00	
PLUSVALENZA 26%	57.200,00		PLUSVALENZA 26%	59.800,00	
IMPOSTA SOSTITUTIVA 18%	57.600,00		IMPOSTA SOSTITUTIVA 18%	59.400,00	
CONVENIENZA	NO		CONVENIENZA	SI	

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice



con la collaborazione di



Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

SOGGETTI INTERESSATI

- S.P.A. – S.A.P.A. – S.R.L.
- S.N.C. – S.A.S.
- SOCIETÀ DI FATTO AVENTI ATTIVITÀ COMMERCIALE E SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE
(Circolare 26/E 2016)

N.B. SONO ESCLUSI GLI ENTI NON COMMERCIALI E LE SOCIETÀ NON RESIDENTI CON STABILE ORGANIZZAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

- RIVESTONO LA FIGURA DI SOCIO ALL'ATTO DI ASSEGNAZIONE
- RISULTANO ISCRITTI NEL LIBRO SOCI AL 30.9.2024 OVVERO ENTRO IL 30.1.2025 IN FORZA DI UN TITOLO DI TRASFERIMENTO AVENTE DATA CERTA ANTERIORE ALL'1.10.2024

BENI OGGETTO DI CESSIONE/ ASSEGNAZIONE

- BENI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE
- BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

N.B. LE CARATTERISTICHE DEL BENE DEVONO ESSERE VERIFICATE ALL'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE
(Circolare 26/E 2016)

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

SOGGETTI BENEFICIARI DELL'ASSEGNAZIONE "CHIARIMENTI"




"IL SUBENTRO DELL'EREDE NELLA QUALITÀ DI SOCIO SUCCESSIVAMENTE ALLA PREDETTA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015 (OGGI 30 SETTEMBRE 2024), A SEGUITO DELL'ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ DA PARTE DELL'EREDE MEDESIMO, NON È DI OSTACOLO ALLA POSSIBILITÀ ANCHE PER QUEST'ULTIMO DI FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IN ESAME IN QUANTO NON SI TRATTA DI UNA CESSIONE VOLONTARIA DELLA PARTECIPAZIONE."

(Circolare 26/E – 1/6/2016 par. 2)

"NEI CASI DI FUSIONE (PROPRIA O PER INCORPORAZIONE) O DI SCISSIONE (TOTALE O PARZIALE), IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ FISCALE CHE ASSISTE DETTE OPERAZIONI, LA SOCIETÀ INCORPORANTE / RISULTANTE DALLA FUSIONE E LE SOCIETÀ BENEFICIARIE DELLE SCISSIONI POSSONO PROCEDERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI BENI, ANCHE NEI CONFRONTI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ INCORPORATE, FUSE O SCISSE SEMPRE CHE QUESTI ULTIMI ABBIANO RIVESTITO LA CARICA DI SOCI ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2015 (OGGI 30 SETTEMBRE 2024).


(Circolare 26/E – 1/6/2016 par. 2.1)

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)



* 10,50% NEL CASO DI SOCIETA' NON OPERATIVE IN ALMENO 2 DEI 3 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI A QUELLO IN CORSO AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)



Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

TRASFORMAZIONE AGEVOLATA



**LE MEDESIME
DISPOSIZIONI SI
APPLICANO ALLE SOCIETÀ
CHE HANNO PER
OGGETTO ESCLUSIVO O
PRINCIPALE LA GESTIONE
DEI PREDETTI BENI E CHE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE
2025 SI TRASFORMANO IN
SOCIETÀ SEMPLICI.
(comma 31 ultimo periodo)**



TASSAZIONE RISERVE DI UTILI E VERSAMENTO
RITENUTA D'ACCONTO DEL 26% ENTRO IL 16.4.2026
(ART. 170 CO 4 – 5)

COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA
(Circolare 37/E 2016)

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN
MISURA PARI AL 2% ANCHE SUGLI IMMOBILI
STRUMENTALI PER NATURA LOCATI.

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI SOCIETA' DI CAPITALI CHE SI TRASFORMANO IN SOCIETA' SEMPLICI

- REDDITI SC 2025 ED IRAP 2025
PERIODO 1.1 DATA TRASFORMAZIONE
(ENTRO ULTIMO GIORNO NONO MESE)
- REDDITI SP 2026
DATA TRASFORMAZIONE - 31/12



ADEMPIMENTI DICHIARATIVI S.N.C. / S.A.S CHE SI TRASFORMANO IN SOCIETA' SEMPLICI

- PRESENTAZIONE DI UN UNICO
MODELLO REDDITI SP 2026
RIPORTANTE AL CAMPO SITUAZIONE
IL CODICE "8"



**IN ENTRAMBI I CASI VA COMPILATA LA SEZIONE DEDICATA ALL'ASSEGNAZIONE / CESSIONE BENI AI SOCI DEL QUADRO RQ.
N.B. NEL CASO DI TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI CAPITALI I DATI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE VANNO RIPORTATI NELLA DICHIARAZIONE DEL PRIMO PERIODO**

Estromissione immobile imprenditore individuale (art. 1 comma 37)

TRATTAMENTO IVA



NON SONO PREVISTE SPECIFICHE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE.

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

ESEMPIO 1 ASSEGNAZIONE BENE SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE

Valori contabili e fiscali	
A. Costo storico	1.000.000
B. Fondo ammortamento (-)	500.000
C. VALORE CONTABILE / COSTO FISC. RIC.	500.000
D. Valore catastale	1.300.000
E. Base imponibile (D - C)	800.000
F. Imposta sostitutiva (8%)	64.000
Sintesi importo riserve	
G. Riserve di utili	260.000
H. Soci c/ finanziamenti	140.000
I. Totale	400.000

L'assegnazione non è possibile: il valore di I è minore di C

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

ESEMPIO 2 ASSEGNAZIONE BENE SOCIETA' ESERCENTE ATTIVITA' METALMECCANICA

Valori contabili e fiscali	
A. Costo storico	1.000.000
B. Fondo ammortamento (-)	500.000
C. VALORE CONTABILE / COSTO FISC. RIC.	500.000
D. Valore catastale	1.300.000
E. Base imponibile (D - C)	800.000
F. Imposta sostitutiva (8%)	64.000
Sintesi importo riserve	
G. Riserve di utili	260.000
H. Soci c/ finanziamenti	400.000
I. Totale	660.000

L'assegnazione è possibile: il valore di I è minore di C

Assegnazione / Cessione agevolata beni d'impresa / Trasformazione agevolata in società semplice (Art. 1 commi da 31 a 36)

ESEMPIO 3 TRASFORMAZIONE AGEVOLATA SOCIETA' GESTIONE IMMOBILIARE

Valori contabili e fiscali	
A. Valore contabile acquisto	1.000.000
B. Fondo ammortamento (-)	500.000
C. Costo fiscalmente riconosciuto	500.000
D. Valore catastale	1.300.000
E. Base imponibile (D - C)	800.000
F. Imposta sostitutiva	64.000
Sintesi importo riserve	
G. Riserve di utili	260.000
H. Soci c/ finanziamenti	400.000
I. Totale	660.000

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Iva prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla
somministrazione di lavoro - "cenni"



con la collaborazione di



Iva prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (commi 38 – 44) - "Cenni"

IMPONIBILITÀ AI FINI IVA DELLE PRESTAZIONI DI FORMAZIONE RESE AI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO



SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI DI FORMAZIONE RESE ALLE AGENZIE PER IL LAVORO DA ENTI E SOCIETÀ DI FORMAZIONE **FINANZIATI ATTRAVERSO IL FONDO BILATERALE** COSTITUITO A NORMA DELL'ART. 12, COMMA 4, D.LGS. N. 276/2003

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Agevolazioni fiscali per le imprese

a cura di Leonardo Nesa



con la collaborazione di



IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Legge di Bilancio 2025 - Art. 1, commi 436-444

Riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d'impresa dichiarato dalle società, in presenza di determinate condizioni.

Quando → Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024

Chi → Soggetti Ires commerciali (no liquidazione o procedure liquidatorie e regimi forfetari)

Agevolazione → Aliquota Ires 20%

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Soggetti beneficiari - art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR

Società di capitali (S.p.A., S.r.l., cooperative)

Enti commerciali residenti e stabili organizzazioni in Italia

Esclusioni

Società in liquidazione, o a soggette procedure concorsuali di natura liquidatoria

Soggetti che determinano il reddito secondo regimi forfettari (es. tonnage tax)

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni (tutte necessarie) →

Accantonamento dell'80% degli utili in corso al 31.12.2024

Una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati investita in beni 4.0/5.0 (investimenti min. € 20.000)

Nb. ammontare comunque non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023.

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni (tutte necessarie) →

Nel 2025 il numero di ULA (unità lavorative anno) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente

Devono effettuarsi nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale (ex art. 4 del D.Lgs.. 216/2023) in misura pari almeno all'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2024 (min. 1 dipendente)

L'impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 o nel 2025 (eccetto integrazione salariale ordinaria).

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni - accantonamento 80% utili 31.12.2024

- Apposita riserva (riserva art. 1 co. 436 della L. 207/2024)
- Società neocostituite → no
- No utili 24 → no
- No utili 23 → no / si?
- Riserve obbligatorie → no / si?

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni - Una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati investita in beni 4.0/5.0

Devono riguardare beni materiali e immateriali 4.0 e 5.0:

- Beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica.
- Software e piattaforme digitali (beni immateriali).

Importo minimo: 20.000 euro.

Termine per gli investimenti: entro il 31 ottobre 2026.

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni - Una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati investita in beni 4.0/5.0

Strumentali

rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria dell'agevolazione; i beni devono, quindi, essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Sono quindi esclusi:

- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. "beni merce");
- i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Condizioni - Una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati investita in beni 4.0/5.0 - **Esempio**

Parametro	Situazione 1	Situazione 2	Soglie
Utile del 2023	850.000 €	850.000 €	24% utile 24 = 240.000
Utile del 2024	1.000.000 €	1.000.000 €	
Utile accantonato	800.000 €	800.000 €	24% utile 23 = 192.000
Investimenti	300.000 €	210.000 €	

Situazione 1: Rispetta le soglie minime (30% utili accantonati e 24% utili 2023).

Situazione 2: Non rispetta la soglia minima di 30% degli utili accantonati. Beneficio precluso.

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Cause di decadenza

Distribuzione degli utili accantonati alla riserva speciale entro il 2026

Posso ricostituirla entro il termine →?

Utilizzo per altre finalità (es. copertura perdita) → **OK?**

Dismissione o utilizzo improprio dei beni agevolati entro il 2030

Investimenti sostitutivi → NO

Effetti: recupero retroattivo dell'imposta non versata

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

CONSOLIDATO

l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta (calcolato da ciascun partecipante) è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione

N.B.: le condizioni sono da verificare sui singoli e non sul gruppo

TRASPARENZA

L'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili

IRES Premiale: Analisi della Disciplina

Decreto attuativo

Con apposito decreto sono adottate le disposizioni di attuazione, anche al fine di coordinamento con altre disposizioni e di disciplinare la modalità di recupero dell'agevolazione in caso di decadenza.

Deducibilità dei costi da piani di stock option per i soggetti IAS-adopter

Nuovo co. 6-bis nell'art. 95 del TUIR

→ **deduzione fiscale** dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua **al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari**

C.E. -> data della delibera del piano

DEDUZIONE -> differita fino al momento dell'esercizio delle opzioni concesse

Deduzione del costo = presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario

Compreso il diritto alla deduzione dell'onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari.

Deducibilità dei costi da piani di stock option per i soggetti IAS-adopter

Nuovo co. 6-bis nell'art. 95 del TUIR

DECORRENZA -> ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi (piani avviati a partire dall'esercizio in corso al 31.12.2025).

SOGGETTI OIC -> si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell'IFRS 2 (vedi OIC 11)



OIC 11 (§ 4), se un principio contabile internazionale risulta conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI

Il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI viene **prorogato fino al 31.12.2027** (precedente termine del 31.12.2024).

Misura dell'agevolazione -> Il credito d'imposta può essere riconosciuto:

- nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti fino alla data in cui si ottiene la quotazione, nei limiti temporali previsti;
- fino a un importo massimo di 500.000 euro.

Costi di consulenza agevolabili

Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività:

- prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche);
- come servizi non continuativi o periodici;
- al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

L'estensione del *reverse charge* e
le principali misure di sostegno alle imprese

a cura di Michela Sarli



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 57-63





Estensione del *reverse charge* (art. 17 DPR 633/72 co. 5)




con la collaborazione di



Estensione del *reverse charge* al settore logistica e trasporto merci - Caratteristiche

- 1 Alle prestazioni di servizi rese alle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci o logistica 
- 2 Contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati e rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali forniti dal committente 
- 3 NO nei confronti di PP.AA. ed enti/società soggetti a Split Payment
NO Agenzie di lavoro 
- 4 Subordinato al rilascio dell'autorizzazione Consiglio UE deroga ex art. 395 Dir. 2006/112/CE. Nell'attesa > DISCIPLINA TRANSITORIA 

Estensione del *reverse charge* al settore logistica e trasporto merci - Regime transitorio opzionale



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 458-460
Contributo a seguito di riversamento credito R&S



con la collaborazione di



Bonus a seguito di riversamento del credito d'imposta R&S

I soggetti che hanno indebitamente fruito del Credito d'imposta R&S (art. 3 DL 145/2013)...



...e che entro il 31 ottobre 2024 hanno aderito alla procedura di riversamento (art. 5 DL 146/2021)



CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI

- Commisurato all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo
- Decreto MiMit - Mef entro 60 gg per definizione di modalità erogazione, percentuali e rateizzazione
- Istituzione Fondo 250 mln (60mln per 2025, 50mln per 2026, 80mln per 2027, 60mln per 2028)

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Comma 461
Rifinanziamento «Nuova Sabatini»



con la collaborazione di



«Nuova Sabatini» art. 2 D.L. 69/2013 (L. 98/2013)

1

Agevolazione su acquisto e *leasing* di beni strumentali materiali e immateriali, mediante riconoscimento di un contributo c/impianti (dal 7,72% al 14,26%) sugli interessi, calcolati in via convenzionale, su finanziamenti di durata 5 anni e importo pari all'investimento

2

Nuova Sabatini-Capitalizzazione, dal 2024 (DM attuativo 19 gennaio 2024)

3

La misura è stata più volte potenziata e rifinanziata, in quanto riconosciuta come uno dei principali strumenti agevolativi delle imprese produttive

4

+ 400mln per 2025
+ 100mln per 2026
+ 400mln per 2027-2029

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 485-491 e 544-546
Credito d'imposta Zes Unica e Zes agricoltura 2025



con la collaborazione di



Credito d'imposta per investimenti nella Zes Unica Mezzogiorno art. 16 D.L. 124/2023

Strutture produttive esistenti o impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

Investimenti per acquisizione o *leasing* di beni strumentali nuovi (comma 2) e acquisizione o realizzazione di immobili strumentali

Importo tra 200mila e 100mln

Contributo sottoforma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione

Commisurato alla quota di costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati

Nel rispetto del Regolamento GBER e cumulabile con altri aiuti

Credito d'imposta per investimenti nella Zes Unica Mezzogiorno art. 16 D.L. 124/2023

Per investimenti
dal 1° gennaio 2025 al 15
novembre 2025 (co.485)

2,2 mld
per il 2025

Comunicazione preventiva

Ammontare delle
spese ammissibili
sostenute *dal*
16/11/2024 e di quelle
presunte fino al
15/11/2025 (co. 486)

Comunicazione integrativa

Attestazione di
avvenuta realizzazione
entro il 15/11/2025, con
indicazione dell'
ammontare del credito,
le fatture e la
certificazione del
Revisore

Credito fruibile


Percentuale di copertura
stabilita quale rapporto
tra il limite di spesa e il
totale dei crediti
certificati nelle
comunicazioni
integrative

31 MAR – 30 MAG 2025

18 NOV – 2 DIC 2025

Provvedimento Direttore
AdE
entro 10 gg
(12 DIC 2025)

Credito d'imposta Zes Unica per settori agricoltura, pesca e acquacoltura - art. 16-bis D.L. 124/2023



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Comma 462
Sostegno settore tessile



con la collaborazione di



Sostegno alla filiera primaria di trasformazione delle fibre tessili naturali (art. 10 L. 206/2023 CD. Legge sul *made in Italy*)



Il MiMit promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da riciclo, e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

2,5 mln per il 2025
7,5 mln per il 2026
5,5 mln per il 2027

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 463-481
Sostegno all'internazionalizzazione



con la collaborazione di



Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

FONDO CD. 394/81

Art. 2, co.1, DL 251/81 (L. 394/81)

Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di inserimento commerciale in Paesi diversi da quelli europei o di promozione all'estero per attrarre flussi turistici verso l'Italia.

FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA

Art. 72, co.1, DL 18/2020 (L. 27/20)

Fondo destinato alla realizzazione di iniziative di promozione all'estero del sistema Paese, all'internazionalizzazione delle imprese italiane, al cofinanziamento a fondo perduto nei limiti del 10% dei finanziamenti concessi a valere sul F.do 394/81.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane Linea America centrale e meridionale (commi 463-467)

Promuovere, sviluppare e consolidare investimenti produttivi o commerciali, investimenti patrimoniali, investimenti nei settori tecnologico, digitale, dell'ecologia e della formazione

Imprese che intendono effettuare investimenti in America latina, o che sono ivi stabilmente presenti, o che vi esportano o vi si approvvigionano, o che siano fornitrici delle medesime



LINEA AMERICA LATINA

Finanziamenti a tasso agevolato
(FONDO ROTATIVO 394 per 200 MLN)

Cofinanziamento a fondo perduto
fino al 10% o fino al 20% per le imprese localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA)

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane Linea America centrale e meridionale (commi 463-467)

Sono ammesse alla misura le
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE IN ITALIA
e almeno uno dei seguenti requisiti:

- presentano un piano di investimenti in America centrale o meridionale;
- hanno un fatturato estero superiore alla soglia che sarà fissata dal Comitato Agevolazioni, che siano già stabilite nel mercato oppure con un volume *import-export* superiore ad una certa soglia da stabilire;
- sono parte di una filiera produttiva orientata all'esportazione, con significativo fatturato derivante da forniture a favore di imprese già stabilite nel mercato oppure con un volume *import-export* superiore ad una certa soglia che sarà fissata dal Comitato Agevolazioni

AIUTI IN REGIME *DE MINIMIS*

NO GARANZIA
per le domande presentate entro il
31/12/2026

NO SEQUESTRO E PIGNORAMENTO

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane Linea Africa (comma 468)

Promuovere, sviluppare e consolidare investimenti in Africa

Imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, o che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, e imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa

Che presentano un piano di investimenti in Africa secondo modalità e termini che stabilirà il Comitato Agevolazioni



LINEA AFRICA

**Finanziamenti a tasso
agevolato**

(FONDO ROTATIVO 394
per 200 MLN)

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane

Nuove linee del Fondo rotativo 394 (commi 474-481) gestite da SIMEST SPA

Sezione Crescita

- Dotazione iniziale di 100 mln per il 2025
- Destinata all'acquisizione di quote minoritarie nel capitale di rischio di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi

Sezione Investimenti Infrastrutture

- Dotazione iniziale di 100 mln per il 2025
- Supporta la partecipazione di imprese italiane in progetti infrastrutturali strategici all'estero, attraverso acquisizioni di quote di capitale di società estere o la sottoscrizione di strumenti finanziari

Sezione *Venture Capital* e Investimenti Partecipativi

- Questa linea è dedicata al supporto di operazioni di acquisizione di capitale di rischio di minoranza, con particolare attenzione all'innovazione e alle startup
- Assorbe e sopprime il fondo rotativo *Venture Capital* e vi succede in tutte le posizioni attive e passive

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 502 e 504-508
Sostegno allo sviluppo del turismo



con la collaborazione di



Agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati per lo sviluppo dell'offerta turistica



- ✓ destagionalizzazione dei flussi turistici
- ✓ digitalizzazione dell'ecosistema turistico
- ✓ filiere turistiche
- ✓ investimenti nel rispetto dei principi ESG turismo sostenibile

110 mln per il 2025

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE anche a fondo perduto (60 mln) secondo **CRITERI, CONDIZIONI E MODALITÀ** definiti con **DECRETO INTERMINISTERIALE MIT – MEF** (non regolamentare) da adottarsi entro 60 giorni
Soggetto gestore **INVITALIA** anche con **ENIT SPA**

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Comma 520
Aumento della detassazione delle mance



con la collaborazione di



Aumento limite assoggettabile ad imposta sostitutiva mance settore ricettivo e somministrazione

Detassazione Mance

Art. 1, co. 58, L. 197/2022

- Le somme corrisposte ai lavoratori del settore ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (mance) costituiscono reddito da lavoro dipendente e sono assoggettate ad imposta sostitutiva del 5%
- Regime naturale
- No contributi e calcolo TFR
- Computate per deduzioni e detrazioni
- Tramite sostituto d'imposta

Innalzamento dei limiti

Il regime è ora applicabile:

- nel limite del 30% (in luogo del 25%) percepito nell'anno precedente per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 75mila (in luogo di 50mila) nell'anno precedente

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Commi 245, 246, 251-252
Le principali misure per lo sport



con la collaborazione di



Modifiche al finanziamento sportivo Comma 245

Il comma interviene sulla procedura di finanziamento del Settore Sport definito dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)

- Distinzione delle due fasi procedurali di:
 - ACCERTAMENTO delle entrate (da versamento delle imposte ai fini Ires, Iva, Irap e Irpef nei settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive), di competenza del MEF e di
 - RIPARTIZIONE delle risorse, di competenza della Presidenza CdM;
- Fissato così a 410 mln all'anno la somma minima garantita destinata al finanziamento del movimento sportivo nazionale
- Individuati i soggetti beneficiari della ripartizione dell'eventuale eccedenza:
Dipartimento per lo sport, al Comitato Italiano Paralimpico, al Coni e alla società Sport e Salute Spa

Rifinanziamento credito d'imposta CD. «SPORT BONUS» Comma 246

65% delle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

(anche a favore di concessionari o affidatari degli impianti sportivi di proprietà pubblica)

- Credito d'imposta da utilizzare i 3 quote annuali in compensazione
- Soggetti titolari di reddito d'impresa
- Limite del 10 per mille dei ricavi annui

10 mln per il 2025

Sostegno a fondo perduto a piscine e impianti natatori Commi 251-252

INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO

15 MLN x 2025, 2026 E 2027



2,4 MLN PER 2025
4,4 MLN PER 2026
3,2 MLN PER 2027

specificatamente destinati alla erogazione di contributi a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono in via esclusiva **piscine e impianti natatori** > modalità e termini da stabilire con Decreto Ministero dello Sport e Mef

Labirinto LIVE 2025

MILLEPROROGHE
D.L. 202/2024 G.U. n. 302 del 27/12/2024
in vigore dal 28/12/2024



con la collaborazione di



Economia e finanze

Dall'1 gennaio 2026

IVA TERZO SETTORE:

prorogata la decorrenza per l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA, previsto per le operazioni effettuate dagli enti associativi ai sensi dell'art. 5, co. 15-quater, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 .

Art. 3, co. 10

Al 30 novembre 2025

ARCHIVI AIUTI DI STATO: differimento del termine per la registrazione sul RNA degli aiuti automatici Covid-19, con riferimento all'IMU, così come la sospensione della relativa responsabilità per l'inadempimento.

Art. 3, co. 1

Al 31 dicembre 2025

TRASFERIMENTO IMMOBILI STATALI AGLI ENTI TERRITORIALI: trasferimento in proprietà degli immobili in gestione all'Agenzia del Demanio, oggetto di riqualificazione finanziata con PNRR, PNC e PNIEC.

Art. 3, co. 3

Economia e finanze

Al 31 marzo 2025

**FATTURAZIONE
PRESTAZIONI
SANITARIE:**

prorogato il termine per l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a consumatori finali.

Art. 3, co. 6

Sospensione 24 mesi

**MORATORIA
CONFIDI:**

sospensione procedimenti di revoca per i confidi privi del requisito di attività finanziaria di 150mln, a condizione che avviino un processo di integrazione volto a rispettare tale soglia.

Art. 3, co. 8

Al 31 dicembre 2025

5x1000 ONLUS:

proroga della transitorietà del cinque per mille dell'IRPEF, esclusivamente per le ONLUS, che consente alle stesse di accreditarsi per il riparto del beneficio anche se non iscritte al RUNTS.

Art. 12, co. 1

Imprese e turismo

Al 31 marzo 2025

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI:

slitta l'obbligo per le imprese di dotarsi di una copertura assicurativa su beni strumentali immobili e mobili per danni da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Art. 13, co. 1

Al 31 ottobre 2025

TAX CREDIT

TURISMO: proroga dell'agevolazione art. 1, D.L. 152/2021 (credito d'imposta e fondo perduto) per le imprese del settore turistico, ricettivo, fieristico per il potenziamento dell'offerta turistica nazionale

Art. 14, co. 1

Al 31 dicembre 2025

TEMPO DETERMINATO SUPERIORE A 12

MESI: proroga della deroga di cui al D.lgs. 81/2015 art. 19, co. 1, lett. b)., che nel settore privato consente contratti di lavoro a tempo determinato superiore a 12 mesi ed entro 24.

Art. 14, co. 3

Pubblica amministrazione

Dall'1 gennaio 2025

RECLUTAMENTO

PERSONALE: nuova norma nel testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), che limita a 3 anni la durata massima delle procedure di reclutamento da parte delle pp.aa., senza possibilità di proroga.

Art. 1, co. 1

Al 31 dicembre 2025

PRESCRIZIONE

CONTRIBUTI

OBBLIGATORI:

proroga sospensione della prescrizione delle contribuzioni prev.li e ass.li oblig. fino a 2020 a carico delle pp.aa. in favore dei lavoratori pubblici (dipendenti e collaboratori)

Art. 1, co. 2

Al 31 dicembre 2025

BLOCCO SANZIONI:

proroga dell'inapplicabilità delle sanzioni civili per mancato o tardivo versamento delle contribuzioni obbligatorie (prev.li e ass.li) da parte delle pp.aa. (per dipendenti e collaboratori).

Art. 1, co. 3

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

PAUSA PRANZO



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Focus novità in materia di bonus edilizi 2025
Legge 207/2024, articolo 1, commi 54 - 56

a cura di Alberto Tealdi



con la collaborazione di



PREMESSA

I nuovi limiti introdotti a partire dall'01.01.2025 relativamente alle detrazioni per i soggetti Irpef con redditi complessivamente superiori a **75.000,00 Euro** si applicano anche alle spese sostenute in ambito di "Bonus edilizi".

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Bonus casa



con la collaborazione di



Bonus casa

Art. 16-bis del TUIR

Il comma 54, art. 1, L. 207/2024 prevede una modifica dell'articolo 16-bis, co. 3-ter e stabilisce a regime, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, una detrazione del **30%** per le spese sostenute a partire dall'01.01.2025 fino al 31.12.2033 per un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad Euro **48.000,00**.

Regime transitorio per gli anni 2025 – 2026 – 2027

Tramite una modifica del co. 1, dell'articolo 16 del DL 63/2013 viene introdotto un regime transitorio per il triennio 2025 – 2027, introducendo diverse aliquote fiscali a seconda che gli interventi siano eseguiti su immobili destinati o meno ad abitazione principale e mantenendo per l'intero triennio l'ammontare complessivo del limite di spesa ad Euro **96.000,00**.

Bonus casa

IN PARTICOLARE

- per i soli proprietari o titolari di diritto reale che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale il regime transitorio prevede che:

per le spese sostenute nel **2025** l'aliquota di detrazione Irpef è del **50%**

per le spese sostenute nel **2026** e nel **2027** l'aliquota di detrazione Irpef è del **36%**

- per gli interventi effettuati su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale da parte di soggetti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo (quindi non necessariamente di un diritto reale) il regime transitorio prevede che:

per le spese sostenute nel **2025** l'aliquota di detrazione IRPEF è del **36%**

per le spese sostenute nel **2026** e nel **2027** l'aliquota di detrazione Irpef è quella a regime del **30%** (ma su una spesa massima sempre di **Euro 96.000,00**)

Bonus casa

In tutti i casi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali.



NON RIENTRANO PIU' IN OGNI CASO TRA LE SPESE DETRAIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS QUELLE SOSTENUTE PER LA SOSTITUZIONE DI CALDAIE ALIMENTATE A COMBUSTIBILI FOSSILI (METANO-GPL)



n.b. non rientra nelle modifiche di cui sopra il comma 3-bis dell'articolo 16-bis pertanto la detrazione continua a spettare con aliquota pari al 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Possesso tramite diritto reale e definizione di abitazione principale

Per usufruire, nel regime transitorio, delle maggiori aliquote di detrazione l'unità immobiliare abitativa deve essere posseduta per il tramite di un diritto di:

- proprietà;
- nuda proprietà;
- usufrutto;
- uso;
- abitazione;
- superficie.

ATTENZIONE A COSTITUIRE, A TITOLO ONEROSO, DIRITTI REALI DI GODIMENTO SULLE UNITÀ ABITATIVE !!!

La Legge di Bilancio 2024, ricomprende tra i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera h) del Tuir il reddito derivante da tale costituzione e non nel regime delle plusvalenze immobiliari art. 67, lettera b) del Tuir.

Abitazione principale

Definizione di abitazione principale,
articolo 10, comma 3-bis, del Tuir:

“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata”.

Come posso adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale se l'ho acquistata, la ristrutturato e poi ci vado a vivere? Se ho fatto un intervento di demolizione e ricostruzione? Se ho acquistato con il sisma bonus acquisti?



Se deve esserci contemporaneità tra sostenimento della spesa e destinazione ad abitazione principale in molti casi questo è impossibile!!!

Abitazione principale

Ad oggi l'unico "appiglio" è la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, **n. 13/E/2023**, in tema di contributo a fondo perduto su interventi di Superbonus la quale riporta che:

"qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori".

Come ci comportiamo relativamente alla detrazione per il box pertinenziale e per le spese relative ad interventi condominiali?

BOX PERTINENZIALE

La norma transitoria testualmente cita solo l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non cita le relative pertinenze, pertanto, letteralmente l'acquisto o la costruzione del box pertinenziale sconterebbe la detrazione con aliquota al **30%** già per le spese sostenute dall'**01.01.2025**. In attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia Entrate, la necessaria presenza del vincolo di pertinenzialità ai fini della detrazione farebbe propendere per sostenere che, anche se non precisamente citato nella norma il regime fiscale del box pertinenziale segue sempre quello dell'immobile principale e quindi la medesima detrazione, vale a dire il **50%** se l'immobile principale (così come il box) è detenuto tramite diritto reale ed adibito ad abitazione principale.

Come ci comportiamo relativamente alla detrazione per il box pertinenziale e per le spese relative ad interventi condominiali?

INTERVENTI CONDOMINIALI

Le nuove aliquote così come previste dalla norma si applicano anche agli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali di cui all'articolo 117 del *codice civile*. In attesa di chiarimento ufficiale, si propende per sostenere che ogni condomino potrà avere un'aliquota di detrazione diversa sulla base della sua soggettiva situazione, pertanto nel periodo transitorio chi sostiene per il tramite del condominio spese per interventi edilizi detrarrà il **50%** se l'unità abitativa di sua competenza è detenuta tramite diritto reale ed adibita ad abitazione principale, in caso contrario applicherà la detrazione del **36%**.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Ecobonus e Sismabonus



con la collaborazione di



ECOBONUS E SISMABONUS

Le detrazioni dell'**Ecobonus** (interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, art. 14, DL 63/2013) e quelle per il **Sismabonus** (interventi volti alla riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, comma 1-bis, DL 63/2013), vengono prorogate entrambe fino al 31.12.2027, le aliquote e le condizioni sono equiparate a quelle del periodo transitorio del "Bonus casa" pertanto:

- ammontare della spesa massima Euro **96.000,00**;
 - (segue)

IN PARTICOLARE

- per i soli proprietari o titolari di diritto reale che adibiscono l'unità immobiliare ad abitazione principale la detrazione è pari:

al **50%** per le spese sostenute nel **2025**

al **36%** per le spese sostenute nel **2026** e nel **2027**

- per gli interventi effettuati su unità immobiliari diversi dall'abitazione principale da parte di soggetti che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (quindi non necessariamente di un diritto reale) la detrazione è pari:

al **36%** per le spese sostenute nel **2025**

al **30%** per le spese sostenute nel **2026** e nel **2027**

Ecobonus e sismabonus

Le stesse detrazioni si applicano anche nel caso di Sismabonus acquisti.

N.B. Ecobonus e Sismabonus prevedono che le detrazioni, come sopra ricondotte, si applicano sia ai fini Irpef che Ires e non solo sui fabbricati abitativi ma anche su quelli destinati ad attività produttiva.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Superbonus



con la collaborazione di



Superbonus

Per il 2025 il Superbonus al **65%** (comma 8-bis, art. 119, DL 34/2020), si può applicare solo:

- ai condomini;
- ai proprietari di edifici da 2 a 4 unità immobiliari;
- Onlus, ADV, Associazioni di promozione sociale (APS).

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che si può beneficiare di quanto sopra, soltanto se entro la data del **15.10.2024** risulti:

- presentata la CILA-S per gli interventi diversi da quelli condominiali;
- presentata la CILA-S per gli interventi condominiali e sia per gli stessi anche stata presa la delibera assembleare di approvazione dei lavori;
- presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo edilizio per gli interventi di demolizione con ricostruzione.

Superbonus

OPPORTUNITÀ PER LE SPESE SUPERBONUS SOSTENUTE NEL 2023

Per le spese sostenute nell'anno **2023** relativamente ad interventi Superbonus è concessa la possibilità di ripartire la detrazione in **10 anni** invece che nei 5 anni.

L'opzione, CHE è IRREVOCABILE, va effettuata tramite dichiarazione integrativa dei redditi per l'anno 2023, da presentarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2024.

Se dalla dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2023 emerge, spalmando la detrazione su 10 anni, una maggiore imposta questa può essere versata SENZA APPLICAZIONE DI INTERESSI E SANZIONI, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Altri bonus



con la collaborazione di



Bonus barriere architettoniche

Fino al **31.12.2025** il bonus per le spese sostenute per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche è sempre pari al **75%**.

La detrazione compete ai fini Irpef ed Ires.

La ripartizione (già dal 2024) della detrazione è in **10** quote annuali.

Limite di spesa:

- euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari;
- euro 40.000,00 per ogni unità immobiliare per gli edifici da 2 a 8 unità;
- euro 30.000,00 per ogni unità immobiliare per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

Bonus mobili

(Art. 1, comma 55, L. 207/2024)

Prorogato a tutto il 2025 il Bonus Mobili ex art. 16, comma 2, DL 63/2013.

Rimane totalmente invariata la disciplina, aliquota del **50%** su un tetto di spesa di Euro **5.000,00**.

L'agevolazione fa sempre riferimento ad arredi ed elettrodomestici finalizzati all'unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

Bonus verde

Non c'è stata proroga per il Bonus Verde pertanto le spese sostenute dall'**01.01.2025** non saranno più agevolabili.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

La riforma dell'Irpef e dell'Ires

a cura di Luigi Scappini



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Riforma dei redditi agrari



con la collaborazione di




Origine della riforma

Tra i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche previsti dalla legge delega per la riforma fiscale figura, all'articolo 5, comma 1, lettera b), L. 111/2023, anche la modifica della disciplina sul reddito agrario, di cui all'articolo 32, Tuir.



Motivo – allineare il dato fiscale a quello civilistico riformato con L. 57/2001

Caratteri della Riforma del 2001



Linee guida della Riforma fiscale

1. introduzione, per le attività agricole di cui all'articolo 2135, comma 1, cod. civ., di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuazione del limite oltre il quale l'attività eccedente è produttiva di reddito d'impresa;
2. ricondurre i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all'articolo 2135, comma 1, cod.civ., con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata del relativo reddito;
3. introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate;
4. revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Nuove colture produttive di reddito agrario

Articolo 32, Tuir

Comma 1 - Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile

Comma 2 - Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

...

b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis

Nuove colture produttive di reddito agrario

Articolo 32, Tuir

Comma 3-bis - Con decreto Mef, di concerto con il Masaf, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell'utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).

Articolo 34, Tuir

Comma 4-bis - Fino all'emanazione ... il reddito agrario ... è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.

Nuove colture produttive di reddito agrario

Articolo 56-bis, Tuir

Comma 1 - Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.

Altre modifiche di sistema

Articolo 28, comma 4-ter, Tuir – reddito dominicale
Articolo 36, comma 3.1, Tuir – reddito dei fabbricati

Vendita di beni immateriali

Articolo 32, Tuir

Comma 2 - Sono considerate attività agricole produttive di reddito agrario:

...

b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile

Eccezione – articolo 56-bis, Tuir

Comma 3-ter - il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%

Estensione della tassazione forfettizzata

Articolo 56-bis, Tuir

Comma 4 - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006

Chi può esercitare l'opzione?

Le società di persone, le Srl e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32, Tuir.

Estensione della tassazione forfettizzata

1

Comma 1 – produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), Tuir

2

Comma 2 - attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali

3

Comma 3 –attività dirette alla fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3, cod. civ.

4

Comma 3-bis - attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135, cod. civ., nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici

5

Comma 3-ter - produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato

Estensione della tassazione forfettizzata

Articolo 56-bis, Tuir

Comma 5 - Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al D.P.R. 442/1997.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Riforma Irpef e Ires – D.Lgs. 192/2024

a cura di Leonardo Nesa



con la collaborazione di



Lavoro dipendente

Deducibilità dei contributi versati ai Fondi integrativi del SSN (art. 3 co. 1 lett. a)

DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

Modifiche all'art. 10 co. 1 lett. e- ter) del TUIR → deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarli:

- i contributi versati ai Fondi integrativi del SSN istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 (e successive modificazioni), iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita con il DM 31.3.2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
- fino ad un massimo di 3.615,20 euro

Lavoro dipendente

Determinazione del reddito di lavoro dipendente - Novità (artt. 3 co. 1 lett. b e 4)

Modificata in alcuni punti determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR

Contributi di assistenza sanitaria → esclusi se:

- conformità a contratti collettivi o di regolamento aziendale;
- ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti;
- per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie

Esteso anche ai familiari fiscalmente a carico (dei dipendenti) ex art. 12 co. 2 del TUIR la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Lavoro dipendente

Determinazione del reddito di lavoro dipendente - Novità (artt. 3 co. 1 lett. b e 4)

Modificata in alcuni punti determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR

Fringe benefit - Determinazione del valore per beni e servizi prodotti dall'azienda → modifica

definizione valore normale

~~valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.~~

il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro

Fringe benefit - Limite di 258,23 euro (basta Lire)

Indennità per trasferte all'interno del comune, NO reddito rimborsi viaggio/trasporto comprovate e documentate (~~comprovate da documenti provenienti dal vettore~~)

Lavoro autonomo

Nozione omnicomprensiva di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 5 co. 1 lett. b)

Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:

- ❑ tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale;
- ❑ l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività.

Tutte le somme e i valori che siano in qualunque modo riconducibili all'attività:

- Compensi in natura
- Cessione clientela
- Cessione marchio
- Risarcimento danni
- NO danno emergente
- Interessi moratori

Lavoro autonomo

Criterio di imputazione temporale (art. 5 co. 1 lett. b)

Confermato criterio di **CASSA**.

Salve eccezioni (ammortamenti, leasing, TFR)

NOVITÀ

INCASSI A CAVALLO D'ANNO → imputati nell'anno obbligo di ritenuta per committente.

Riduzione contestazioni controllo formale ex art. 36ter DPR 600/73

Lavoro autonomo

Cessione della clientela e di altri elementi immateriali (art. 5 co. 1 lett. a)

TASSAZIONE SEPARATA → condizione percezione nello stesso periodo d'imposta

Cessione di partecipazioni (art. 5 co. 1 lett. a e c)

Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo

TASSAZIONE SEPARATA → condizione percezione nello stesso periodo d'imposta

Non più redditi diversi

Lavoro autonomo

Cessione del contratto di leasing (art. 5 co. 1 lett. b)

avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali.

REDDITO = differenza tra:

- il valore normale del bene;
- prezzo stabilito per il riscatto + canoni residua durata del contratto attualizzati + (solo per immobili) capitale dei canoni già maturati riferibile al terreno (indeducibile).

RECEPITA Circolare 209/2020 AdE

Lavoro autonomo

Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 5 co. 1 lett. b)

NO REDDITO

- ❑ **Riaddebito** ad altri soggetti delle **spese sostenute per l'uso comune** degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.
 - Recepita Circolare AdE n. 38/2010 e 58/2001
 - Deducibile solo il costo rimasto a carico.

- ❑ Confermato che non concorrono alla formazione del reddito i **contributi previdenziali e assistenziali** stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde → cassa 4%
INPS 4% = reddito.

Lavoro autonomo

Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 5 co. 1 lett. b)

NO REDDITO

- rimborsi delle spese** sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

NO quadri RE / LM

NO rivalsa 4%

NO ritenuta

NO deduzione

Rimborso analitico spese vitto e alloggio riferimento incarico professionale.....	1.000,00 €
Rivalsa Cassa professionale 4%	-
Base imponibile IVA	1.000,00 €
IVA 22%	220,00 €
Totale fattura	1.220,00 €
Ritenuta d'acconto 20% su onorario	-
Netto a pagare	1.220,00 €

Lavoro autonomo

Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 5 co. 1 lett. b)

NO REDDITO

- ❑ **rimborsi delle spese** sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

DEDUZIONE SE

- ✓ non rimborsate entro un anno e inferiori a 2.500 -> competenza: anno scadenza del termine;
- ✓ dalla data in cui:
 - il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal D.Lgs.. 14/201935 o a procedure estere equivalenti;
 - la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
 - il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

Lavoro autonomo

Reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 5 co. 1 lett. b)

BENI STRUMENTALI (deduzione)

- ❑ **Immobili** → ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria → 6 ANNI;
- ❑ **Mobili** → primo anno amm.to ridotto metà;
- ❑ **Mobili** → eliminazione: deduzione residuo ammortamento;
- ❑ **Diritti d'autore e brevetti** → ammortamento deducibile max 50% del costo;
- ❑ **Altri diritti pluriennali** → durata contrattuale e legge;
- ❑ **Costo di acquisto della clientela** → ammortamento deducibile max 1/5 del costo (≠impresa)

Lavoro autonomo

Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (art. 5 co. 1 lett. D) co. 2 e co. 3)

NEUTRALITÀ



Viene introdotto l'art. 177-bis nel TUIR, il quale stabilisce l'applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di attività professionali

Lavoro autonomo

Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (art. 5 co. 1 lett. D) co. 2 e co. 3)

Nozione di studio professionale: oggetto del conferimento → complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale. Può comprendere:

- beni materiali (arredi d'ufficio, impianti, strumenti, macchinari, ecc.);
- beni immateriali (software, ecc.);
- contratti in essere (contratti con dipendenti e collaboratori, contratti di fornitura, ecc.);
- crediti e debiti;
- clientela (vedi Cass. 9.2.2010 n. 2860)



non è configurabile una cessione in senso tecnico (necessario il conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto), **ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i precedenti clienti e l'acquirente** (il cedente deve attivarsi positivamente per promuovere la nuova gestione e non può esercitare la medesima professione nello stesso luogo).

Lavoro autonomo

Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (art. 5 co. 1 lett. D) co. 2 e co. 3)

Norma	Operazioni fiscalmente neutrali
Art. 177-bis co. 1	Conferimenti di studi professionali in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'art. 10 della L. 183/2011.
Art. 177-bis co. 2 l. a)	Conferimenti di studi professionali in società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle di cui all'art. 10 della L. 183/2011.
Art. 177-bis co. 2 l. b)	Apporti di studi professionali in associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
Art. 177-bis co. 2 l. c)	Trasformazioni, fusioni e scissioni: - di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico; - di associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni; - tra società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico e associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.
Art. 177-bis co. 2 l. d) e co. 3	Trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito di studi professionali individuali.

Lavoro autonomo

Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (art. 5 co. 1 lett. D) co. 2 e co. 3)

Effetti in capo al conferente

Il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute in cambio, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite.

Effetti in capo al conferitario

Il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Lavoro autonomo

Aggregazione e riorganizzazione di attività professionali (art. 5 co. 1 lett. D) co. 2 e co. 3)

Passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d'impresa o viceversa

NO DUPLICAZIONI D'IMPOSIZIONE

Componenti positivi e negativi che abbiano/non abbiano già concorso al reddito (in base alle regole del regime di USCITA)

non assumano/assumano rilevanza nella determinazione del reddito (con il regime di ENTRATA)

Imposte indirette

NO IVA

IMPOSTA DI REGISTRO FISSA

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

**D.Lgs. 192/2024: riallineamento valori civilistici-fiscali e novità
società di comodo**

A cura di Francesco Paolo Fabbri



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Riallineamento valori civilistici-fiscali – “Decreto IRPEF/IRES”



con la collaborazione di



Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali e regimi di riallineamento

Fino all'attuazione dei criteri direttivi definiti della "Legge delega fiscale" (artt. 6, comma 1, lettere a) e c), e 9, comma 1, lettera c) della Legge 111/2023) sono state stabilite norme mirate all'avvicinamento dei valori civilistici e fiscali in capo alle imprese – nella particolari situazioni individuate a tal fine.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

L'articolo 9 prevede una serie di modifiche inerenti alle modalità di determinazione del reddito d'impresa funzionali al processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

L'articolo in esame apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 – TUIR, recependo quanto previsto dall'articolo 9 della legge di delega fiscale (legge n.111 del 2023), in merito al rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici e alla possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti e i crediti in valuta.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

In primo luogo:

- le *sopravvenienze attive* (esclusi i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge), e
- i *contributi* per i costi di studi e ricerche e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato,

concorrono a formare il reddito nell'esercizio di percezione/incasso, senza poter invece essere rateizzate nel massimo di 5 anni.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

La lettera b) modifica l'articolo 92, in materia di variazioni delle rimanenze sostituendo integralmente il comma 6.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

Inoltre si conferma che i prodotti in corso di lavorazione:

- che non hanno natura ultrannuale, e
- che risultano in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

Si estende poi tale modalità di contabilizzazione anche alle opere e alle forniture in corso, prevedendo inoltre che le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

In aggiunta, le imprese che:

- contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo,
 - imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili,
- applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito.

Riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali

Viene abrogata la norma sulle valutazioni dei crediti e debiti in valuta secondo cui la valutazione in base al cambio alla data di chiusura non assume rilevanza.

Si tiene conto solamente della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attività e delle passività per le quali il rischio di cambio è coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Si individua l'ambito di applicazione delle disposizioni sul riallineamento dei valori contabili ai fini fiscali in caso di divergenze tra i valori contabili e i valori fiscali emerse in sede di variazione dei principi contabili, internazionali e nazionali, nonché di passaggio dagli uni agli altri, ossia nello specifico.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

- prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
- variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
- passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
- variazione dei principi contabili nazionali;
- cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

- applicazione per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie viste in precedenza assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'art. 83 del TUIR.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

La norma precisa tuttavia che continuano a essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui sopra.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Ciò avviene solo qualora il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate precedentemente.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

I maggiori o minori valori derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali nell'ambito delle suddette fattispecie non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Vi è comunque facoltà per i contribuenti di riallineare le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali che emergono in dipendenza delle previsioni testé citate, nonché di eventuali addizionali sulla base di quanto disposto dagli articoli successivi.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

La divergenza tra valori contabili e valori fiscali degli elementi patrimoniali è quella che dipende dalle operazioni pregresse che sono diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal precedente regime contabile e fiscale, nonché quella determinata dai maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali, anche se preesistenti.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

La relazione illustrativa precisa che ciò avviene a condizione che la nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale determini fenomeni di *tassazione anomala* che si manifesta, essenzialmente, in termini di doppia o nessuna tassazione, doppia o nessuna deduzione.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Si esclude però dall'ambito di applicazione della presente disciplina le divergenze strutturali, ovvero quelle che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall'origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da previsioni normative che derogano al principio di derivazione rafforzata.

Disciplina delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

Tutte le citate previsioni, in quanto compatibili, valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, anche se le divergenze tra i valori contabili e fiscali sono assunte distintamente (ai fini IRES e IRAP).

Regimi di riallineamento

L'articolo 11 disciplina vari regimi di riallineamento ai fini fiscali, le relative modalità di attuazione e il periodo di efficacia temporale. La norma disciplina, altresì, un ulteriore regime fiscale per il contribuente che non intenda avvalersi del riallineamento ordinario.

Regimi di riallineamento

È possibile attuare il riallineamento sulla totalità delle differenze positive e negative esistenti all'inizio del periodo d'imposta e derivanti dalle fattispecie viste in precedenza, con esclusione di quelle non temporanee.

Regimi di riallineamento

Peraltro, la norma dispone che la somma algebrica delle differenze stesse, laddove positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo.

Regimi di riallineamento

Viene, altresì, disposto il termine iniziale di efficacia del riallineamento, ossia il periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze; la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

Regimi di riallineamento

Si prevede il versamento dell'imposta in una unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze. In caso di saldo negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi nove periodi di imposta.

Regimi di riallineamento

È possibile attuare il riallineamento anche alle singole fattispecie, ossia le componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio, nonché ai singoli maggiori o minori valori delle attività o passività patrimoniali.

Regimi di riallineamento

A ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è applicata l'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3% sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni.

Il saldo negativo non è invece deducibile.

Regimi di riallineamento

Ne consegue, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, che il riallineamento – stante l'indeducibilità del saldo – consente esclusivamente un beneficio in termini di semplificazione e di minori oneri amministrativi per l'impresa conseguente alla eliminazione del disallineamento (tali valori, ovviamente, possono comunque concorrere a formare la divergenza netta riallineabile secondo il descritto metodo del saldo globale). Ne deriva che, quale alternativa al riallineamento per saldo globale, il riallineamento per singole fattispecie può riguardare sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni) sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante).

Regimi di riallineamento

La disposizione prevede che il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze, e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta.

Regimi di riallineamento

Il versamento dell'imposta avvenga in una unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Novità società di comodo – “Decreto IRPEF/IRES”



con la collaborazione di



Novità società di comodo

La riscrittura della disciplina delle **società non operative** (art. 30 della Legge 724/1994) ad opera del D.Lgs. 192/2024 prospetta una gestione più semplice della società non operative già dal periodo d'imposta 2024.

Novità società di comodo

Le novità vanno nel senso della *riduzione* alla metà dei coefficienti per il calcolo dei ricavi minimi e del reddito minimo nei “comparti” delle attività finanziarie e degli **immobili**, mentre rimangono ferme le previgenti percentuali per le navi e le altre immobilizzazioni.

Novità società di comodo

Concentrando l'attenzione sulle attività finanziarie, il coefficiente per il calcolo dei ricavi minimi passa dal 2% all'1%.

I beni su cui calcolare i ricavi presunti sono azioni/quote, strumenti finanziari simili alle azioni nonché obbligazioni o altri titoli in serie o di massa (art. 85, comma 1 lettere c), d) ed e) del TUIR), così come le quote di partecipazione nelle Snc e Sas – non invece società semplici(art. 5 del TUIR).

Per entrambe le categorie i beni vanno considerati indipendentemente dal fatto che siano classificati tra le immobilizzazioni o tra l'attivo circolante.

Novità società di comodo

Per quanto riguarda invece gli immobili il coefficiente passa in generale dal 6 al **3%**, pur con le seguenti *eccezioni*:

- 2,5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (studi e uffici),
- 2% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;
- 0,5% per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Novità società di comodo

Tra i beni oggetti del c.d. “test di redditività” sono state poi aggiunte le navi e imbarcazioni adibite alla navigazione o commerciali (non però le unità da diporto – si veda l’art. 8, comma 1, lettera a) del D.P.R. 633/1972), per le quali il coefficiente è pari al **6%**.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Focus società di comodo



con la collaborazione di



Interpelli società di comodo: cercasi

Ad esito della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (ad esito del D.Lgs. 219/2023), il relativo art. 11, comma 1 *pare* non includere più la possibilità di presentare l'istanza di disapplicazione per il regime delle società di comodo (ex art. 30, comma 4-bis della Legge 724/1994).

Interpelli società di comodo: cercasi

Quanto detto pur stabilendo la richiamata norma che *“I contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis [le oggettive situazioni che non hanno reso possibile il superamento del test di vitalità] ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi”*.

Interpelli società di comodo: cercasi

Pertanto, se è vero che tale possibilità è ad oggi preclusa risulterà percorribile la sola via della “**autodisapplicazione**” della disciplina da parte del soggetto interessato.

Circostanza che, nondimeno, deve essere adeguatamente indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di riferimento (anche se vi sono dubbi anche in proposito...).

Interpelli società di comodo: cercasi

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8			
	Valore medio		Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale			
RS117 Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%			
RS118 Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%			
RS119 Immobili A/10		,00	5%		,00	4%			
RS120 Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%			
RS121 Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%			
RS122 Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%			
RS123 Totale		2	Ricavi presunti ,00	3	Ricavi effettivi ,00	5 Reddito presunto ,00			
RS124				1	Agevolazioni ,00	2	Variazioni in aumento ,00	3	,00
RS125 Reddito imponibile minimo								,00	

Start-up

Impegno allo scioglimento

Interpelli società di comodo: cercasi

Il problema è che, in linea con quanto previsto ante D.Lgs. 219/2023, il **codice 2** è quello ancora dedicato alle ipotesi di “mancata presentazione dell’istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società non operative”.

Interpelli società di comodo: cercasi

Non vi è alcun obbligo di presentazione delle istanze, ma nei casi di:

- mancata presentazione delle istanze, o
- risposta negativa ricevuta a seguito dell'interpello,

il contribuente può comunque comportarsi come se vi fosse stato l'accoglimento nell'istanza, in particolare qualora ritenga comunque sussistenti le condizioni affinché ciò accada.

Interpelli società di comodo: cercasi

In simili fattispecie, peraltro, a fronte di tali specifici obblighi di indicazione in dichiarazione di tale circostanza vi è, in caso di errore, l'applicazione delle sanzioni per l'omessa informazione nel modello redditi.

Interpelli società di comodo: cercasi

L'omessa segnalazione in dichiarazione della mancata presentazione, così come della risposta negativa, delle istanze di interpello (anche) ai fini delle società di comodo è invero punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro (ex art. 8, comma 3-quinquies del D.Lgs. 471/1997 post D.Lgs. 87/2024, mentre prima andava da 2.000 e 21.000 euro).

(Auto)disapplicazione disciplina società di comodo

Si è riportato in precedenza come la normativa di riferimento specifici che, tramite l'interpello, la società deve(/doveva) rappresentare le c.d. **“oggettive situazioni”** che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi.

Tale tipologia di elemento va tuttavia rappresentato solamente nell'ambito di detto *“filtro amministrativo”*: diversamente qualora il contribuente giunga in giudizio – a seguito di contestazione – sarà possibile rappresentare qualsiasi circostanza al fine di dimostrare la propria natura di soggetto non “di comodo” (circostanze tra cui può senz'altro rientrare – se adeguatamente provata in giudizio – la menzionata **impossibilità di conseguire i “ricavi minimi”**).

Casistiche giurisprudenziali – affitto d'azienda



Cassazione n. 23165 del 22/10/2020 = l'affitto d'azienda ("alberghiera") da parte della società, in luogo della gestione diretta, non rappresenta una causa di esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo.

Quanto detto, evidentemente, se la locazione dell'azienda non ha portato al superamento del test di operatività ex art. 30 della Legge 724/1994.


Casistiche giurisprudenziali – affitto d’azienda

Secondo i giudici non rileva la scelta di dare in affitto e di non gestire direttamente la struttura alberghiera, in quanto si tratta di una **“scelta imprenditoriale”** e non di una situazione obbligata e ineludibile.

Analogamente, la determinazione di un canone di affitto non adeguato alla zona e al periodo di operatività del contratto (mese di agosto) non va considerata un fatto ineludibile o straordinario, bensì – ancora una volta) Sempre come “scelta imprenditoriale”.

Casistiche giurisprudenziali – affitto d'azienda

Ma la “scelta imprenditoriale” non dà comunque conto dell’esercizio di un’attività di impresa???



No abuso dello strumento societario

Casistiche giurisprudenziali – affitto d'azienda



Cassazione n. 7006 del 15/03/2024 = non è stata ritenuta di comodo la società che esercita l'attività di ristorazione mediante affitto di ramo d'azienda (in qualità di affittante) laddove canoni sino commisurati al fatturato mensile dell'affittuaria e quest'ultima attraversi una difficile fase di avviamento.

Ciò in quanto rientra nelle libere scelte imprenditoriali quella di esercitare l'attività di ristorazione non direttamente bensì attraverso altra società cui affittare il ramo d'azienda – tenuto conto anche del coinvolgimento nel caso specifico, presso la società affittuaria, di uno chef rinomato.

Casistiche giurisprudenziali – affitto d'azienda



Cassazione n. 22689 del 26/07/2023 = è legittima la disapplicazione della disciplina delle società non operative nell'ipotesi di affitto d'azienda, vincolato da accordi contrattuali che vietano l'aumento del canone, peraltro congruo ove rapportato al valore del mercato locale ove si svolgeva l'attività d'impresa.

Nel caso di specie, l'adeguatezza del canone praticato rispetto al valore di mercato era documentata da apposita perizia di stima.

Casistiche giurisprudenziali – affitto d'azienda



Cassazione n. 22689 del 26/07/2023 = sulla stessa linea della precedente pronuncia anche l'ordinanza in questione, avente ad oggetto una società non operativa a causa dell'ammontare non congruo dei canoni di locazione pattuiti in contratto, comunque *non modificabili*.

I giudici hanno in particolare rilevato che la prova contraria circa la presunzione di non operatività delle società di comodo può anche consistere nella sussistenza di un'effettiva attività imprenditoriale.

Casistiche giurisprudenziali – esercizio effettivo di un'attività



Cassazione n. 9339 del 05/04/2023 = infatti, l'onere della prova contraria che grava sul contribuente che vuole disapplicare la disciplina in questione può essere assolto dimostrando che:

- i ricavi esigui sono dipesi da situazioni oggettive che ne abbiano impedito una maggior realizzazione (ad esempio le avverse condizioni del mercato di riferimento);
- la società ha svolto un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

Casistiche giurisprudenziali – operazione isolata



Cassazione n. 6195 del 10/03/2017 = l'operazione isolatamente patrimoniale non esprime quella redditività societaria in grado di smentire la **natura fittizia dell'ente** (lo status di comodo in sostanza).

Al contrario, secondo i giudici ne fornisce chiara dimostrazione.

Fattispecie riguardante una Srl – “società-buffer” – costituita unicamente per lucrare i finanziamenti pubblici di un'opera, distratti i quali ha avuto luogo il fallimento.

Casistiche giurisprudenziali – sequestro quote



Cassazione n. 2065 del 27/01/2017 = il sequestro del (solo) 5% delle quote sociali non costituisce causa oggettiva di disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Secondo la Cassazione alla fattispecie è stata correttamente applicata la presunzione di cui all'art. 30 della Legge 724/1994 e la prova contraria di effettiva inesistenza di reddito andava fornita dalla società, quale parte interessata a dimostrare detta circostanza.

Casistiche giurisprudenziali – sequestro immobile



Cassazione n. 13202 del 14/05/2024 = diversamente il sequestro di un immobile, causato da violazioni edilizie compiute dall'amministratore della società (quando era proprietario dell'immobile), rende la società non responsabile di tale contingenza, in quanto essa risulta un soggetto giuridico distinto che si è trovato nell'oggettiva impossibilità di conseguire ricavi – giustificando così la disciplina delle società di comodo.

Casistiche giurisprudenziali – difettosità prodotto/materia prima



Cassazione n. 30627 del 03/11/2023 = costituisce oggettiva causa di disapplicazione delle società di comodo la circostanza per cui la società, che inizialmente svolgeva attività di produzione e vendita di lastre in amianto (per le coperture industriali e civili), cercando un sucedaneo all'amianto lo ha individuato in un materiale, con garanzia decennale, rivelatosi poi difettoso.

Casistiche giurisprudenziali – attesa riparto finale



Cassazione n. 16810 del 13/06/2023 = nel caso di una società in liquidazione che non soddisfi i parametri di operatività ex art. 30 della Legge 724/1994:

- la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario, nonché
 - la difficoltà ad alienare alcune partecipazioni possedute,
- rappresentano circostanze da valorizzare quali condizioni oggettive idonee a disapplicare la disciplina delle società non operative.

Casistiche giurisprudenziali – crisi di mercato



Cassazione n. 31626 del 04/12/2019 = la “generica” crisi di mercato, non contestualizzata, eccettata da una società esercente attività alberghiera, non può costituire causa oggettiva di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.


Come argomentato dai giudici di legittimità, la ricorrente:

- oltre a non aver riprodotto – neppure in parte – la **documentazione** dalla quale si sarebbe potuta trarre la prova della dedotta crisi di mercato,
- non ha neppure ha specificato le **connotazioni** (cronologiche, territoriali e dimensionali) di tale crisi,

la cui illustrazione appariva invece indispensabile, a parere della Corte, al fine di vagliare la natura decisiva dello stesso fatto.

Casistiche giurisprudenziali – crisi di mercato

Strategia e politica aziendale danno comunque conto dell'esercizio di un'attività da parte dell'entità



utilizzo indebito della società???

Casistiche giurisprudenziali – condizioni di mercato



Cassazione n. 16600 del 14/06/2024 = nondimeno, con una sorta di “evoluzione interpretativa” la Suprema Corte ha attribuito rilevanza, ai fini della disapplicazione in questione, all'effettiva situazione di mercato e, nello specifico:

- alla dimensione dell'azienda,
- al luogo nel quale essa si trovava,
- al volume d'affari realizzabile, nonché
- alla qualità e anzianità dei beni strumentali impiegati,

evidenziando come la società avesse dimostrato, in termini economici, l'impossibilità di conseguire le soglie di ricavi e di reddito normativamente richiesti e non si era limitata a un generico riferimento alla citata "*crisi economica generale*".

Casistiche giurisprudenziali – mancato esercizio attività



Cassazione n. 34624 del 30/12/2019 = il fatto che l'attività economica non sia stata posta in essere, in quanto la realizzazione dell'immobile da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta per un certo tempo – o per il fatto che vi è stato un ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni – può assumere rilevanza al fine del superamento della presunzione relativa.



Ciò, però, se il contribuente non si limita a dedurre la sussistenza dei suddetti fatti, ma prova altresì che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipesi da un proprio comportamento, ma **da ragioni estranee alla propria volontà** (*caso fortuito o forza maggiore*).

Casistiche giurisprudenziali – mercato specializzato



Cassazione n. 5080 del 28/02/2017 = è stato correttamente ritenuto (già da parte del giudice di merito) che la società – su cui grava il relativo onere – avesse offerto la prova contraria prescritta, tenuto conto delle condizioni di un mercato “*altamente specializzato*” (in considerazione, in particolare, delle dimensioni della fresa, risultanti dalle foto del macchinario prodotte in giudizio da parte della contribuente).

Casistiche giurisprudenziali – assenza autorizzazioni



CTP Verona n. 171/3/13 del 17/09/2013 = fattispecie relativa ad una società costituita con l'obiettivo di esercitare la coltivazione e commercializzazione di piante, che a causa della mancata necessaria autorizzazione regionale non ha potuto svolgere la propria attività tipica.

I giudici hanno infatti correttamente ritenuto che la società non risulta uno schermo per l'utilizzo personale dei beni da parte dei soci – peraltro con un'inattività solo temporanea nel tempo.

Casistiche giurisprudenziali – assenza autorizzazioni



Cassazione n. 16631 del 14/06/2024 = ha invece sostenuto esattamente l'opposto...



Casistiche giurisprudenziali – ristrutturazione beni



CTP Avellino n. 351/3/13 del 13/12/2013 = società esercente attività di affittacamere che aveva iniziato, nel corso del 2006, la *ristrutturazione dell'immobile* nel quale avrebbe dovuto essere esercitata l'attività: i lavori si sono protratti nei anni 2007, 2008 e 2009 e, solo nel 2010, a ristrutturazione completata, il Comune aveva rilasciato la licenza per l'esercizio dell'attività.

Per questo motivo la parte aveva escluso, per le diverse annualità interessate dalla ristrutturazione, il bene in questione dalle immobilizzazioni rilevanti ai fini del superamento del test di operatività, risultando quindi operativa (circolare n. 48 del 26/02/1997, su "immobilizzazioni in corso" da escludere dal test).

Casistiche giurisprudenziali – mancanza strategia d'impresa



Cassazione n. 23384 del 24/08/2021 = pur facendo sempre riferimento alle “oggettive situazioni” che rendono impossibile il conseguimento di ricavi e reddito minimi, la Cassazione ammette (finalmente) che la presunzione di non operatività relativa alle società di comodo venga superata in presenza di rilevanti fattori quali il “*concentrarsi di eventi sfortunati*” o “*una inettitudine produttiva, dovuta a una mancanza di strategie imprenditoriali*”.

Casistiche giurisprudenziali – mancanza strategia d'impresa/conclusioni

Secondo i giudici di legittimità entrambi gli elementi citati risultano estranei alla volontà dell'imprenditore (qualche dubbio sull'inefficienza produttiva...) ed esprimono l'**incapacità** dello stesso **di raggiungere determinati risultati** – voluti, ma non conseguiti – consentendo comunque la disapplicazione della normativa in esame.

**Rilevanza di fattori che, a prescindere dall'*origine*, denotano
l'esercizio dell'attività d'impresa**

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

D.Lgs. n. 192 del 2024: riforma Irpef – Ires
Artt. 12 - 16

a cura di Stefania Serina



con la collaborazione di



Art. 12 - Riallineamenti dei Maggiori Valori Fiscali

Sostituito il comma 2-ter dell'art. 176 del DPR n. 917/ del 1986

Unico regime di affrancamento:

Viene introdotto un unico regime di affrancamento dei maggiori valori, in sostituzione della precedente struttura che prevedeva imposte sostitutive differenti a seconda del tipo di maggior valore da riallineare.

Aliquote dell'imposta sostitutiva:

La nuova disciplina prevede un'imposta sostitutiva con un'aliquota del **18%** per l'imposta sui redditi e **3%** per l'IRAP. Inoltre, devono essere considerate eventuali addizionali o maggiorazioni.

Art. 12 - Riallineamenti dei Maggiori Valori Fiscali

Opzione esercitabile in tutto o in parte:

La società conferitaria può scegliere di esercitare l'opzione sull'intero importo dei maggiori valori, oppure solo su parte di essi.

Tempi e modalità di versamento:

L'opzione per il riallineamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale in cui l'operazione di conferimento è avvenuta. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine per il saldo delle imposte relative all'esercizio in cui è stata effettuata l'operazione straordinaria.

Art. 12 - Riallineamenti dei Maggiori Valori Fiscali

Implicazioni sul realizzo dei beni:

Nel caso in cui i beni oggetto di conferimento vengano realizzati prima del terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione, il costo fiscale dei beni sarà ridotto dell'importo dei maggiori valori su cui è stata applicata l'imposta sostitutiva. L'imposta sostitutiva versata sarà scomputata dall'imposta sui redditi.

Applicazione alle operazioni a partire dal 1° gennaio 2024:

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024. Per le operazioni realizzate nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione le vecchie disposizioni.

Articolo 14 – Riapertura dei Termini per l'Affrancamento

L'affrancamento riguarda:

- Saldi attivi di rivalutazione: ovvero i maggiori valori attribuiti a beni
- Riserve e fondi in sospensione d'imposta: che sono quelli che, secondo la normativa fiscale, non hanno ancora concorso alla formazione dell'imponibile.

Questi saldi devono:

- Essere esistenti nel bilancio al 31 dicembre 2023.
- Residuo a fine esercizio al 31 dicembre 2024.

Articolo 14 – Riapertura dei Termini per l'Affrancamento

Modalità di affrancamento

L'affrancamento permette di "liberare" questi saldi dalla sospensione d'imposta, facendoli concorrere nella base imponibile, ma con l'applicazione di un'imposta sostitutiva ridotta.

In dettaglio:

- L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata al 10% delle imposte sui redditi e sull'IRAP.
- L'imposta sostitutiva deve essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2024.
- Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire tramite un versamento in quattro rate annuali di pari importo.

Art. 15 – modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

Tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di riporto delle perdite fiscali

L'attuale disomogeneità è rinvenibile nelle condizioni cui gli articoli 84, 172 e 173 del TUIR subordinano l'utilizzabilità delle perdite, pur rispondendo, dette norme, alla medesima finalità di contrasto del "commercio di bare fiscali":

- l'articolo 84 del TUIR prevede condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali e di non mutamento dell'attività da essa svolta;
- gli articoli 172 e 173 del TUIR prevedono condizioni di vitalità della società dotata di perdite fiscali (non perfettamente coincidenti con quelle previste dall'articolo 84), non dispongono alcunché con riferimento all'attività svolta da quest'ultima e, se sono soddisfatte le condizioni di vitalità, pongono un limite quantitativo alle perdite fiscali riportabili (cd. limite del patrimonio netto).

Art. 15 – modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

Con la nuova normativa...

- Viene eliminata, nell'ambito dell'articolo 84, la "condizione di vitalità" consistente nella presenza di un numero minimo di dipendenti, non presente negli articoli 172 e 173 del TUIR (comma 1, lett. a).
- Viene introdotto il limite quantitativo del valore (economico o contabile) del patrimonio netto.
- Viene modificata l'ambito di «modifica attività»
- Viene prevista una perizia di stima

Art. 15 – modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

Aspetto	Normativa precedente	Normativa attuale
Riporto perdite	Le perdite fiscali di un soggetto possono essere riportate a ridurre il reddito degli anni successivi, ma solo fino all'80% del reddito imponibile di ciascun anno.	La norma continua a prevedere il riporto delle perdite, ma la possibilità è limitata dal "valore economico del patrimonio netto"
Modifica attività	Il riporto delle perdite era limitato se l'attività principale fosse stata modificata o se la maggioranza delle partecipazioni fosse stata trasferita o acquisita	Restano in vigore le stesse limitazioni, ma è stato precisato che il cambiamento di attività si applica in caso di modifiche del settore, comparto merceologico o acquisizione di azienda/ramo d'azienda

Art. 15 – modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

Aspetto	Normativa precedente	Normativa attuale
Condizione di Vitalità (Dipendenti e Ricavi)	<p>Società che hanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Numero mai inferiore a 10 unità (biennio prec.) - Ricavi e proventi e spese personale maggiori del 40% della media degli ultimi due esercizi 	È stata eliminata la condizione di "vitalità" riguardante il numero minimo di dipendenti (10 unità), introducendo invece il parametro basato sul valore economico del patrimonio netto.
Valore PN	Il limite per il riporto delle perdite si basava sul patrimonio netto contabile della società, con esclusione dei conferimenti negli ultimi 24 mesi.	Il valore patrimoniale da utilizzare per il riporto delle perdite è il "valore economico del patrimonio netto", da determinarsi tramite una relazione giurata di stima.

Art. 15 – modifiche al regime di riporto delle perdite e operazioni straordinarie

Aspetto	Normativa precedente	Normativa attuale
Riporto delle Perdite in caso di Fusione o Scissione	La normativa precedente prevedeva che il riporto delle perdite fosse subordinato al rispetto di alcuni limiti relativi al patrimonio netto, al test di vitalità e alle svalutazioni delle partecipazioni	Le modifiche prevedono che le perdite siano riportabili in base al "valore economico del patrimonio netto" della società risultante dalla fusione o scissione, e la possibilità di escludere i conferimenti recenti (ultimi 24 mesi).
Relazione Giurata di Stima		Relazione giurata di stima, redatta da un revisore legale, per determinare il valore economico del patrimonio netto della società.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di



Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

Disposizioni in materia di reddito d'impresa

a cura di Paolo Florio



con la collaborazione di



Disciplina dei conferimenti

Art. 17 D.Lgs. n. 192/2024

- 1) Conferimento di azienda
- 2) Conferimento di partecipazioni
- 3) Conferimento di partecipazioni qualificate
- 4) Integrazione del controllo

Disciplina della liquidazione

Art. 18 D.Lgs. n. 192/2024

Scissione e scissione mediante scorporo

Art. 16 D.Lgs. n. 192/2024

Disciplina della “tonnage tax”

Art. 19 D.Lgs. n. 192/2024

Intervento sui conferimenti d'azienda

Modifiche all'art. 176 del TUIR in materia di conferimenti d'azienda



All'art. 176, comma 1, viene inserito "compreso il valore dell'avviamento" per superare problemi applicativi nei conferimenti d'azienda da parte di imprese:
l'avviamento si trasferisce sempre al soggetto conferitario



Problematica di gestione dell'avviamento già iscritto nell'attivo del soggetto conferente che resta in capo allo stesso pur essendo di fatto trasferito nel conferimento

Come ci si comportava in questi casi ?

- 1) riduzione del valore fiscale dell'azienda trasferita
- 2) ammortamento extra-contabile del conferente
- 3) indeducibilità per la quota parte dell'avviamento contabilizzato dal soggetto conferitario

GESTIONE DELLE MINUSVALENZE NEI CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI



La modifica codifica la prassi amministrativa della risoluzione ADE n. 56/E del 2023 e trova applicazione per le eventuali **minusvalenze** derivanti dai conferimenti **“c.d. a realizzo controllato” ovvero di “neutralità indotta”**:

- di partecipazioni di controllo e/o collegamento da imprese commerciali (art. 175)
- di partecipazioni di controllo ex art. 177, comma 2, TUIR a realizzo indotto

Finalmente, la legge prevede che:

- un'eventuale minusvalenza non determina mai la disapplicazione della normativa di neutralità fiscale
- è deducibile solo se la minusvalenza è effettiva (confronto tra costo fiscale e valore normale)

Modifiche al profilo soggettivo del conferimento

SOCIETÀ CONFERITA ANCHE SOGGETTO NON RESIDENTE (ESTERO)

La prassi dell'amministrazione finanziaria riteneva che nel conferimento di partecipazioni ex art. 177 TUIR la società oggetto dello scambio (così come la società "conferitaria") dovessero rientrare tra i soggetti residenti in Italia. Secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/20224 la società scambiata può essere anche una **società "non residente"** purché sia dotata di "assemblea ordinaria".

Non è chiaro se anche la conferitaria può essere anche un soggetto non residente ?

L'esempio della relazione illustrativa tratta solo il caso della società oggetto del trasferimento. In tal, tuttavia, la norma incontra sovrapposizioni con l'art. 178 (nel caso di conferita e conferitaria residenti in Stato UE) che prevede la neutralità pura anziché il realizzo controllato.

Gestione della minusvalenza

ESEMPIO 1

Costo fiscale partecipazione per conferente = **100**

Valore di iscrizione nella conferitaria (holding) = **90**

Valore normale della partecipazione = **115**

La minusvalenza di 10 non è deducibile, ma non viene disapplicato il regime del realizzo controllato

ESEMPIO 2

Costo fiscale partecipazione per conferente = **100**

Valore di iscrizione nella conferitaria (holding) = **90**

Valore normale della partecipazione = **95**

La minusvalenza di 10 è deducibile e non viene disapplicato il regime del realizzo controllato

Modifiche al profilo soggettivo del conferimento

SOCIETÀ CONFERITA ANCHE SOGGETTO NON RESIDENTE (ESTERO)



La prassi dell'amministrazione finanziaria riteneva che nel conferimento di partecipazioni ex art. 177 TUIR la società oggetto dello scambio (così come la società "conferitaria") dovessero rientrare tra i soggetti residenti in Italia. Secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/20224 la società scambiata può essere anche una **società "non residente"** purché sia dotata di "assemblea ordinaria".

Non è chiaro se anche la conferitaria può essere anche un soggetto non residente ?

L'esempio della relazione illustrativa tratta solo il caso della società oggetto del trasferimento. In tal, tuttavia, la norma incontra sovrapposizioni con l'art. 178 (nel caso di conferita e conferitaria residenti in Stato UE) che prevede la neutralità purà anziché il realizzo controllato.

Superamento della unipersonalità

ART. 177, COMMA 2-BIS, TUIR



Nella previgente disciplina nel caso di conferimento di partecipazioni qualificate (ex art. 177, comma 2-bis, TUIR) era richiesto che la società conferitaria (holding) fosse “unipersonale”; il D.Lgs. n. 192/2024 rende l’accesso **meno restrittivo** per le **holding di famiglia** prevedendo che nel caso di conferente persona fisica possano essere partecipate dal conferente e/o suoi familiari intendendo questi:

- il coniuge
- i parenti entro il terzo grado
- gli affini entro il secondo grado.

Chiarimento sulla qualificazione della holding

Nella versione previgente dell'art. 177 del TUIR nel caso di conferimento di partecipazioni qualificate in società holding creava dubbi interpretativi sulla qualificazione giuridica della HOLDING

Riferimento all'art. 162-bis TUIR per le società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (riferimento al valore contabile)



Riferimento all'art. 87, comma 5, TUIR per la verifica dei requisiti per la participation exemption (riferimento al valore corrente)

Chiarimento sulla qualificazione della holding

VERIFICA HOLDING



La verifica della percentuale di qualificazione delle partecipazioni (2/20% di diritti al voto o 5/25% al capitale o patrimonio netto) detenute indirettamente viene richiesta quando l'oggetto del conferimento è una partecipazione in una società HOLDING per come definita dall'art. 162-bis del TUIR. Questo da ora maggiore certezza dovendo fare riferimento al valore contabile ai fini della verifica del superamento del valore contabile delle partecipazioni per oltre il 50% del totale attivo patrimoniale

Riduzione dell'effetto demoltiplicativo

DIVERSO CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE INDIRETTE

Al fine di evitare un'applicazione eccessivamente restrittiva della norma viene inserita una complessa regola in base alla quale per verificare le partecipazioni qualificate detenute indirettamente deve farsi solo riferimento alle società HOLDING (escludendo per le partecipazioni in un intermediario finanziario e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) e non anche alla società OPERATIVE. In ogni caso, anche in presenza di % inferiori al valore della partecipazioni qualificate, deve verificarsi sempre complessivamente rispetto alla maggioranza del totale delle partecipazioni. La relazione al D.Lgs. 192/2024 contiene un ottimo esempio pratico per meglio comprendere questo meccanismo.

Modifiche alle liquidazioni post 1/1/2025

ART. 182 TUIR

Per la liquidazione dei soggetti che esercitano attività commerciali, siano esse imprese individuali, società di persone o società di capitali, per semplificare la gestione il reddito di ogni esercizio è determinato in modo **definitivo** e non più in via provvisoria, salvo la possibilità di compensare le perdite fiscali con il meccanismo del *carry back*, se la liquidazione si protrae per più di 3 esercizi per le imprese individuali e le società di persone, ovvero per più di 5 esercizi per i soggetti IRES.

Labirinto LIVE 2025

Speciale Legge di Bilancio

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



con la collaborazione di

